

XVII legislatura

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016

**Sintesi del testo e degli
emendamenti approvati
dalla Commissione bilancio**

Edizione provvisoria

novembre 2015
n. 247



servizio studi del Senato



SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO STUDI

Tel. 066706-2451

studi1@senato.it

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 066706-5790

sbilanciocu@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>).....	13
Articolo 2 (<i>Gestioni previdenziali</i>).....	13
Articolo 3 (<i>Eliminazione aumenti accise e IVA</i>)	13
Articolo 3-bis (<i>Disposizioni in favore del personale dell'amministrazione economico-finanziaria di terza area retrocesso in seconda area</i>)	13
Articolo 4 (<i>Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli</i>)	14
Articolo 4, comma 15-bis (Em. 4.1000) (<i>Borse di studio per la mobilità internazionale</i>)	16
Articolo 4, commi 15-bis e 15-ter (Em. 4.2200 (testo 2)) (<i>Tetto per IMU e TASI per gli immobili concessi a canone concordato</i>)	18
Articolo 4, comma 15-bis (Em. 4.2300) (<i>Agevolazione imposta di registro per l'acquisto di una nuova prima casa</i>).....	19
Articolo 4, commi 15-ter e 15-quater (Em. 4.2400) (<i>Esenzione Irpef borse di studio erogate dalla provincia autonoma di Bolzano</i>)	19
Articolo 4-bis (<i>Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. patti contrari alla legge</i>)	20
Articolo 4-bis (em. 4.0.6520) (<i>Ricomposizione fondiaria</i>)	20
Articolo 5, commi 1-5 (<i>Riduzione IRES</i>).....	21
Articolo 5, commi 6-8 (<i>Esenzione IRAP in agricoltura e pesca</i>).....	21
Articolo 6 (em. 6.28 testo 2) (<i>Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili</i>)	21
Articolo 6-bis (<i>Disposizioni in materia di edilizia popolare</i>)	22
Articolo 7 (<i>Ammortamenti</i>).....	23
Articolo 8 (<i>Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni</i>).....	23
Articolo 9, commi 1-6 (<i>Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci</i>)	24
Articolo 9, comma 6-bis (Em. 9.2100) (<i>Beni immobili strumentali</i>)	24
Articolo 9, comma 6-bis (Em. 9.2000) (<i>Volontari Vigili del fuoco</i>)	25
Articolo 9, commi 7 e 8 (<i>Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni</i>).....	25
Articolo 9, commi 9 e 10 (<i>Emissione di note di credito IVA</i>)	25

Articolo 9, comma 11 (<i>Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie</i>)	26
Articolo 9-bis (<i>Versamenti da parte dei notai dei tributi riscossi</i>)	26
Articolo 10 (<i>Riduzione del canone RAI</i>)	29
Articolo 10-bis (<i>Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio</i>)	29
Articolo 11 (<i>Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato</i>).....	31
Articolo 12 (<i>Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti</i>)	31
Articolo 13, commi 1-3 (<i>Misure per favorire l'efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</i>)	31
Articolo 13, commi 4-7 (<i>Fondo per le aziende sequestrate e confiscate</i>)	32
Articolo 13-bis (<i>Aziende vittime di mancati pagamenti</i>)	32
Articolo 14, comma 1 (<i>Aliquota contributiva lavoratori autonomi</i>).....	32
Articolo 14, comma 2 (<i>Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato</i>)	33
Articolo 14-bis (<i>Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale</i>)	33
Articolo 15 (<i>Merito</i>)	34
Articolo 15, commi 1, 3 e 6 (<i>Chiamate dirette per elevato merito scientifico</i>)	34
Articolo 15, comma 6-bis (<i>Rapporti convenzionali attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo per collaboratori scolastici</i>)	35
Articolo 16, commi 1-6 (<i>Dotazioni organiche dirigenti pubblici e disposizioni in materia di conferimento di incarichi</i>)	37
Articolo 16, comma 7 (<i>Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali</i>)	39
Articolo 16, commi 8 e 9 (<i>Turn over nella P.A.</i>)	39
Articolo 16, comma 10 (<i>Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate</i>)	40
Articolo 16, comma 11 (<i>Trattamento accessorio nella P.A.</i>)	40
Articolo 16, comma 11-bis (<i>Parchi nazionali</i>)	41

Articolo 16, comma 12 (<i>Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri</i>).....	42
Articolo 16, comma 13 (<i>Concorso diplomatico</i>).....	42
Articolo 16, comma 14 (<i>Assunzioni di magistrati</i>).....	42
Articolo 17, commi 1-4 (<i>Università</i>).....	42
Articolo 17, comma 2-bis (<i>Assunzione di ricercatori</i>).....	43
Articolo 17, comma 5 (<i>Stanziamiento per la formazione specialistica dei medici</i>).....	45
Articolo 17, comma 5-bis (<i>Misure per la ricerca scientifica e tecnologica - soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento</i>).....	46
Articolo 17, comma 5-bis (Em. 17.2100 testo 2) (<i>Diritto allo studio universitario</i>).....	46
Articolo 17, comma 5-bis (Em. 17.2300 testo 2) (<i>Risorse per le scuole paritarie</i>).....	47
Articolo 17, comma 5-bis (<i>Concorso alle spese per l'acquisto di testi scolastici</i>).....	48
Articolo 17, comma 5-bis (<i>Incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia</i>).....	48
Articolo 17, comma 5-bis (Em. 17.5320) (<i>Fondo per il finanziamento ordinario delle università</i>).....	51
Articolo 18 (<i>Soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici</i>).....	51
Articolo 19 (<i>Misure in materia pensionistica, di invecchiamento attivo e di detrazioni IRPEF per i titolari di trattamento pensionistico</i>).....	52
Articolo 20, commi 1 e 1-bis (<i>Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga</i>).....	53
Articolo 20, comma 2 (<i>Contributo società Italia Lavoro S.p.A.</i>).....	53
Articolo 20-bis (<i>Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale</i>).....	55
Articolo 21, commi 1 e 2 (<i>Art bonus</i>).....	55
Articolo 21, comma 3 (<i>Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici</i>).....	55
Articolo 21, commi 4-6 (<i>Assunzioni presso il MIBACT</i>).....	55
Articolo 21, commi 7-9 (<i>Credito di imposta a favore del cinema</i>).....	56
Articolo 21, comma 10 (<i>Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali"</i>).....	56

Articolo 21, comma 10-bis (<i>Ricostruzione o riparazione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici</i>)	56
Articolo 21, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater (<i>Scuola per l'Europa di Parma</i>).....	57
Articolo 21, comma 10 bis (<i>Gran Premio d'Italia di Formula 1</i>)	58
Articolo 22 (<i>Risorse per la cultura</i>).....	59
Articolo 22, comma 2 (<i>Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche</i>)	59
Articolo 22, comma 6-bis (<i>Collegamento marittimo di competenza della Regione Sardegna</i>)	60
Articolo 22, comma 6-bis (<i>Autorizzazione di spesa per gli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati</i>).....	61
Articolo 22, comma 6-bis (Em. 22.33) (<i>Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria</i>).....	61
Articolo 23, comma 1 (<i>Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia</i>).....	62
Articolo 23, comma 2 (<i>Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo</i>)	62
Articolo 23, comma 2-bis (Em. 23.2100) (<i>Finanziamenti a favore degli Italiani nel mondo</i>)	62
Articolo 23, commi da 2-bis a 2-decies (Em. 23.2000) (<i>Società benefit</i>).....	63
Articolo 24, commi 1-5 (<i>Lotta alla povertà</i>)	64
Articolo 24, commi 6-9 (<i>Fondo per il contrasto della povertà minorile ed educativa</i>)	65
Articolo 24, comma 10 (<i>Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari</i>)	66
Articolo 25, comma 1 (<i>Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave</i>).....	66
Articolo 25, comma 1-bis (<i>Stanziamiento in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi</i>).....	66
Articolo 25, comma 2 (<i>Fondo per le non autosufficienze</i>)	66
Articolo 25, comma 2-bis (<i>Pazienti affetti da SLA</i>)	67
Articolo 25, commi 2-bis e 2-ter (<i>Integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport</i>)	67
Articolo 25, commi 3-5 (<i>Adozioni internazionali</i>).....	67

Articolo 25, comma 5-bis (<i>Soggetti operanti in favore di ciechi ed ipovedenti</i>)	68
Articolo 25, commi 5-bis e 5-ter (<i>Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti</i>)	68
Articolo 26 (<i>Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza</i>)	69
Articolo 26, commi 7-bis - 7-quinquies (Em. 26.2200) (<i>Assegnazione di personale negli Uffici Speciali per la ricostruzione in Abruzzo</i>)	70
Articolo 26, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater (Em. 26.2100) (<i>Zone terremotate</i>)	70
Articolo 27, commi 1-4 (<i>Rinnovi contrattuali</i>)	72
Articolo 27, comma 4-bis (Em. 27.2000) (<i>Personale Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio</i>)	72
Articolo 27, commi 5 e 6 (<i>Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate</i>)	72
Articolo 27, comma 7 (<i>Fondo per interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi</i>)	73
Articolo 27, comma 7 (Em. 27.2100) (<i>Fondo per interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi</i>)	74
Articolo 27, comma 8 (<i>Federazioni sportive nazionali</i>)	74
Articolo 27, comma 9 (<i>Fondo per i collegi arbitrali internazionali</i>)	74
Articolo 27, comma 10 (<i>Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari</i>)	75
Articolo 27, comma 10-bis (Em. 27.2300) (<i>Reparti operativi Marina Militare</i>)	75
Articolo 27, comma 10-bis (<i>Istituzioni culturali</i>)	75
Articolo 27, comma 10-bis (<i>Collegamento marittimo di competenza della Regione Sardegna</i>)	76
Articolo 27, comma 10-bis (Em. 27.198) (<i>Proroga termini</i>)	76
Articolo 27, comma 11 (emendamento 27.2200) (<i>Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera</i>)	77
Articolo 28 (<i>Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata</i>)	78
Articolo 28, comma 6-bis (Em. 28.23) (<i>Contribuzione dei comuni alla locazione di caserme ospitate presso proprietà private</i>)	78
Articolo 29 (<i>Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni</i>)	79

Articolo 30, commi 1-16 (<i>Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>)	80
Articolo 30, commi 17 e 18 (<i>Aziende sanitarie uniche</i>)	81
Articolo 31 (<i>Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale</i>)	81
Articolo 32, commi 1-13 (<i>Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria</i>).....	81
Articolo 32, comma 14 (<i>Livello di finanziamento del SSN</i>)	82
Articolo 32, commi 14-bis e 14-ter (Em. 32.2000) (<i>Farmaci e trattamenti innovativi</i>)	82
Articolo 32-bis (<i>Fondo Progetto genomi Italia</i>)	83
Articolo 32-bis (<i>Revisione dell'uso dei medicinali</i>)	83
Articolo 33, comma 1 (<i>Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri</i>)	84
Articolo 33, comma 2 (<i>Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio</i>)	84
Articolo 33, comma 3 (<i>Riduzione risorse CAAF</i>)	84
Articolo 33, comma 4 (<i>Riduzione dello stanziamento dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale</i>).....	85
Articolo 33, comma 5 (<i>Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine</i>)	86
Articolo 33, comma 6 (<i>Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale</i>)	86
Articolo 33, comma 6-bis (<i>Risorse destinate agli enti locali siciliani per accoglienza di migranti</i>)	86
Articolo 33, comma 7 (<i>Fondo per la riduzione della pressione fiscale</i>).....	87
Articolo 33, comma 8 (<i>Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici</i>).....	87
Articolo 33, commi 9 e 10 (<i>Zone franche urbane</i>)	87
Articolo 33, comma 11 (<i>Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale</i>)	88
Articolo 33, comma 12 (<i>Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali</i>)	88
Articolo 33, commi 13-17 (<i>Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia</i>)	89
Articolo 33, commi 13-bis e 13-ter (Em. 33.2000) (<i>Proroghe per giudici onorari e altre categorie di magistrati</i>)	89

Articolo 33, comma 18 (<i>Riduzione dei contributi a organismi internazionali</i>).....	90
Articolo 33, commi 19 e 20 (<i>Incremento della tariffa consolare</i>)	90
Articolo 33, comma 21 (<i>Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI</i>).....	91
Articolo 33, comma 22 (<i>Riduzione trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero</i>).....	91
Articolo 33, comma 23 (<i>Acquisizione all'erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole</i>)	91
Articolo 33, comma 24 (<i>Acquisizione all'erario di risorse ex IRRE</i>).....	91
Articolo 33, commi 25-27 (<i>Edilizia universitaria</i>).....	92
Articolo 33, comma 28 (<i>Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio</i>).....	92
Articolo 33, comma 29 (<i>Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	92
Articolo 33, comma 30 (<i>Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale</i>).....	92
Articolo 33, comma 31 (<i>Soppressione di contributi a imprese armatoriali</i>)	93
Articolo 33, comma 32 (<i>Dismissione immobili della difesa</i>)	93
Articolo 33, comma 33 (<i>IVA super-ridotta pubblicazioni</i>)	93
Articolo 33, comma 34 (<i>Fondo per interventi strutturali di politica economica</i>)	93
Articolo 33, comma 34-bis (Em. 33.2350) (<i>Rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili</i>)	94
Articolo 33, commi 35 e 36 (<i>Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina</i>).....	94
Articolo 33, comma 37 (<i>Riorganizzazione Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA</i>)	94
Articolo 33, comma 37-bis (Em. 33.1000) (<i>Struttura didattico residenziale del Ministero dell'interno</i>)	95
Articolo 33, commi 38-43 (Em. 33.238) (<i>Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA</i>)	96
Articolo 33, comma 44 (<i>FORMEZ PA</i>).....	96
Articolo 33, comma 45 (<i>STRALCIATO</i>) (<i>Osservatorio per i servizi pubblici locali</i>)	96

Articolo 33, comma 46 (<i>Trasformazione della Cassa conguaglio</i>)	97
Articolo 33, commi 47-51 (<i>Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico</i>)	97
Articolo 34 (Em. 34.2000) (<i>Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome</i>)	97
Articolo 34-bis, commi 1-10 (Em. 34.0.1000) (<i>Regime contabile e anticipazione di liquidità</i>)	98
Articolo 34-bis, commi 11-12 (Em. 34.0.1000) (<i>Interventi in materia di spesa farmaceutica</i>)	110
Articolo 34-bis, comma 13 (Em. 34.0.1000) (<i>Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il Servizio sanitario nazionale</i>)	111
Articolo 34-bis, comma 14 (em. 34.0.1000) (<i>Abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2015 e salvezza degli effetti</i>)	112
Articolo 35 (<i>Declinazione del pareggio di bilancio degli enti territoriali</i>).....	112
Articolo 35, comma 6 (Em. 35.2000 testo2) (<i>Esclusione dal saldo finanziario delle spese sostenute dagli enti locali per edilizia scolastica</i>)	113
Articolo 35, comma 6-bis (em. 35.5000) (<i>Investimenti immobiliari dell'INAIL</i>).....	113
Articolo 35, comma 18-bis (Em. 35.2100) (<i>Patto di solidarietà tra enti territoriali</i>).....	114
Articolo 36 (<i>Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti</i>)	114
Articolo 37 (<i>Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca</i>)	115
Articolo 37, comma 3-bis (Em. 37.2000) (<i>Esclusione delle spese per la realizzazione del Museo della Shoah dal saldo finanziario previsto dall'articolo 35, comma 3</i>).....	115
Articolo 38, comma 1 (<i>Contributo alle Province e Città metropolitane</i>)	116
Articolo 38, commi 2-10 (<i>Personale delle Province</i>).....	117
Articolo 39 (<i>Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo</i>)	117
Articolo 39, comma 3-bis (Em. 39.23) (<i>Recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato</i>).....	117
Articolo 40, commi 1-12 (<i>Norme per l'accelerazione degli interventi cofinanziati</i>)	118
Articolo 40, comma 13 (<i>Completamento interventi cofinanziati 2007-2013</i>).....	118

Articolo 40, comma 13-bis (Em. 40.11) (<i>Completamento interventi sistemazione idraulica</i>)	118
Articolo 40, commi 13-bis, 13-ter, 13-quater (Em. 40.14 t. corretto) (<i>Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA</i>)	119
Articolo 40, comma 14 (<i>Fondo per il recepimento della normativa europea</i>).....	120
Articolo 40, comma 15 (<i>Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa</i>)	120
Articolo 40, comma 16 (<i>Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi</i>)	121
Articolo 40, comma 17 (<i>Risorse proprie bilancio UE</i>).....	121
Articolo 40, comma 17-bis (Em. 40.25) (<i>Adeguamento per via regolamentare ad atti dell'Unione europea</i>).....	121
Articolo 40, comma 17-bis (Em. 40.2000) (<i>Estensione dei Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FESR ai liberi professionisti</i>).....	122
Articolo 41 (<i>Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione</i>)	122
Articolo 41-bis (Em. 41.0.2000) (<i>Fondo di garanzia presso TERNA spa</i>)....	123
Articolo 42, comma 1 (<i>Disposizioni per il finanziamento investimenti ambientali e tecnologici</i>)	123
Articolo 42, comma 1-bis (Em. 42.2000) (<i>Sostegno imprese fornitrici</i>)	124
Articolo 42, comma 2 (<i>Programmi di amministrazione straordinaria</i>)	125
Articolo 43, commi 1-4 (<i>Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus</i>).....	125
Articolo 43, comma 5 (<i>Rinnovo parco autobus</i>)	125
Articolo 44 (<i>Garanzie pubbliche</i>)	126
Articolo 45 (<i>Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa</i>)	126
Articolo 45, comma 2 (Em. 45.2000) (<i>Modifica aliquote imposte sostitutive per rideterminazione del valore dei terreni</i>).....	126
Articolo 45, comma 9-bis (em. 45.3860) (<i>Maggior valore fiscale valore beni immobili</i>)	127
Articolo 46 (<i>Circolazione del contante</i>)	127
Articolo 46, comma 1 (Em. 46.2000) (<i>Soglia per l'utilizzazione del contante per il servizio di rimessa di denaro</i>)	127

Articolo 47, commi 1-11 (<i>Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture - IVA sul pellet</i>)	128
Articolo 48 (<i>Disposizioni in materia di giochi</i>).....	128
Articolo 49 (<i>Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata</i>)	128
Articolo 50 (<i>Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure</i>)....	129
Articolo 50-bis (Em. 50.0.2000) (<i>Modifica alla disciplina IVA delle cooperative sociali</i>)	129
Articolo 50-bis (Em. 50.0.2100 - testo 2) (<i>Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli</i>)	131
Articolo 50-bis (Em. 50.0.14) (<i>Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano</i>)	131
Articolo 51, commi 1-5 (<i>Tabelle</i>)	132
Articolo 52 (<i>Entrata in vigore</i>)	133

Articolo 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

L'articolo 1 fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, che sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Articolo 2
(Gestioni previdenziali)

L'articolo 2 reca disposizioni in merito all'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché agli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per il 2016.

Articolo 3
(Eliminazione aumenti accise e IVA)

L'articolo 3 disattiva la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 e rinvia al 2017 gli aumenti predisposti dall'ulteriore clausola introdotta dalla legge di stabilità 2015.

Articolo 3-bis
(Disposizioni in favore del personale dell'amministrazione economico-finanziaria di terza area retrocesso in seconda area)

Con una modifica approvata in sede referente (emendamento 3.0.6 (testo2)), nelle more dell'adozione di una specifica disciplina contrattuale, si disciplina la posizione del personale non dirigenziale dell'amministrazione economico-finanziaria che, per effetto di decisioni del giudice amministrativo, è stato retrocesso dalla terza alla seconda area. Si tratta, in particolare, del personale di II area che, sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di "corsi-concorso" banditi in applicazione del CCNL di comparto

(quadriennio 1998-2001), ha beneficiato di progressioni verticali (passaggio tra aree). Tali procedure sono state poi oggetto di molteplici ricorsi e hanno comportato la retrocessione del personale interessato all'area originaria di appartenenza.

La disposizione approvata stabilisce che, con l'obiettivo di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per **le strutture dell'amministrazione economico-finanziaria** (incluse quelle delle agenzie fiscali), queste possano **continuare a corrispondere**, a titolo individuale e in via provvisoria, **ai dipendenti appartenenti alla Seconda Area cui sono state affidate mansioni di Terza Area, il relativo trattamento economico** e che il personale interessato possa continuare a esplicare le relative funzioni.

In termini generali e di cornice normativa vigente, si rammenta che, il Decreto Legislativo 150 del 2009, all'articolo 24 in materia di "Progressioni di carriera" stabilisce che, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del DLgs 165/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni pubbliche coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno. La previsione di un riserva in favore del personale interno è volta a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni e, in tal senso, si prevede che, in applicazione del sistema di valutazione, la collocazione nella fascia di merito alta (cfr. art. 19, co. 2, lett. a) del citato DLgs 150/2009), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.

Articolo 4

(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)

L'articolo 4 apporta sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare.

Con un primo gruppo di norme (**commi 1-3**) si interviene sull'IMU, tra l'altro ampliando le agevolazioni per i terreni agricoli.

Con l'approvazione dell'emendamento 4.2001 è stata aggiunta la lettera 0a) al comma 1 dell'articolo in esame. L'introducenda lettera aggiunge la lettera *d-ter*) all'art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011¹, al fine di esonerare

¹ Recante *'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici'* (L. 214/2011).

dall'applicazione dell'imposta municipale propria le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia collaterale, ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Con modifica approvata in sede referente (emendamento 4.15) è stato inserito un nuovo **comma 2-bis** il quale applica all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano, e all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita dalla Provincia Autonoma di Trento, quanto stabilito in tema di Imposta municipale propria dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*). L'articolo 8 richiamato istituisce l'imposta municipale propria. Essa ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

Si elimina la TASI sull'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, **commi 4 e 5**), anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale. Si dispone un'aliquota ridotta per gli immobili-merce. Si estende l'esenzione per la prima casa all'imposta sugli immobili all'estero – IVIE.

Con modifica approvata in sede referente (emendamento 4.2000 – testo 2) viene inserita la lettera *0a*) all'articolo 4, comma 1, prima della lettera *a*); le disposizioni in questione, novellando l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (che istituisce l'IMU sperimentale), eliminano la disposizione in base alla quale i comuni avrebbero potuto considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, purché in presenza di determinati limiti di rendita catastale e di ISEE; contestualmente, viene inserita la lettera *d-bis*), che individua la seguente fattispecie di esenzione dall'IMU: unità immobiliari non di pregio, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a condizione che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia.

Modifica approvata in sede referente (emendamento 4.2500) ha introdotto una precisazione di carattere formale, precisando che all'articolo 4, comma 4, lettera b), l'imposta municipale propria è quella di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011.

Con modifica approvata in sede referente (emendamento 4.2100) viene inserito il comma *4-bis* dopo l'articolo 4, al fine di novellare l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, estendendo l'esenzione dall'IMU (di cui al

comma 2, lettera *a*) del medesimo articolo 13) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.

I **commi 6 e 7** recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli introdotto dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (**comma 6**) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (**comma 7**).

Viene, inoltre, attribuito ai comuni un contributo di 390 milioni di euro per il 2016, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta (**comma 8**).

I **commi 9-12** escludono i macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cd. imbullonati) della rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari.

È abrogata l'Imposta Municipale Secondaria – IMUS (**comma 13**).

Limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali (**comma 14**), mentre per gli immobili non esentati i comuni possono maggiorare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille (**comma 15**).

Tale comma 15 è stato modificato in sede referente (emendamento 4.150): con la modifica sono fatte salve le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state espletate le procedure relative alle pubblicazioni previste dalla legislazione vigente.

Articolo 4, comma 15-bis (Em. 4.1000) *(Borse di studio per la mobilità internazionale)*

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 4.1000 è stato aggiunto il comma 15-bis all'articolo 4 del disegno di legge in esame.

La nuova disposizione prevede che, per l'intera durata del programma "Erasmus plus", alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del

Regolamento UE n. 1288/2013, trovino applicazione le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 105 del 2003² (L. n. 170 del 2003).

Secondo la relazione illustrativa “scopo dell'emendamento è, in continuità con quanto avvenuto per i programmi comunitari precedenti (*Socrates* e *Lifelong Learning Programme*), confermare anche per il nuovo programma comunitario Erasmus Plus il medesimo regime fiscale e previdenziale per le borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti universitari”. “Erasmus plus” è il principale strumento a disposizione delle Università per la mobilità internazionale degli studenti alimentato da finanziamenti europei. Per il periodo 2014-2020, la cornice europea di riferimento è il Regolamento UE 1288/2013, istitutivo del programma “Erasmus plus”. Il Regolamento citato, erede dei precedenti programmi per il settore universitario Socrates/Erasmus e LLP/Erasmus, include le borse di studio per la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento degli studenti universitari e AFAM (art. 6, comma 1, lett. a) e specifica che la mobilità ai fini dell'apprendimento si estende anche i tirocini curricolari (art. 7, comma 1). Esso, inoltre, specifica tra le premesse (premessa n. 40) che “[...] Per migliorare l'accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati”. La normativa comunitaria di riferimento, quindi, richiede espressamente l'esenzione da imposte e oneri e, con l'emendamento in esame, si procede in tale direzione per gli studenti universitari.

Secondo la relazione illustrativa dell'emendamento in esame, 'dal punto di vista finanziario tale scelta non comporta alcun impatto per lo Stato in quanto già in passato (Legge 488/1999 art. 6, comma 13) l'esenzione prevista per questo tipo di borse era fissata fino all'importo, mai raggiunto nei fatti, di € 7.746,85'.

Secondo la stessa relazione illustrativa, essendo nel frattempo aumentate le iniziative incluse nei programmi comunitari che oggi, sotto il nome “Erasmus Plus”, aggregano una platea ampia di interventi finanziari (tra cui proprio quelli legati alle borse di mobilità per studenti universitari) si rende necessaria una specifica norma di riferimento per assicurare il trattamento

² Recante *Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali*.

fiscale agevolato alle suddette borse. Tenuto conto che esiste anche una analogia normativa nazionale sulle borse di mobilità finanziate dallo Stato a valere sul "Fondo giovani" (articolo 1, comma 3 del Decreto Legge n. 105 del 9 maggio 2003) che prevede tale esenzione, si è ritenuto di uniformare il trattamento fiscale delle borse comunitarie a quelle delle borse nazionali attribuite per le medesime finalità. Si è così applicato anche il principio indicato dall'Unione Europea.

Di conseguenza, l'emendamento in commento sostituisce la rubrica all'articolo 4 con la seguente *'Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli e le borse di studio per la mobilità internazionale'*.

Articolo 4, commi 15-bis e 15-ter (Em. 4.2200 (testo 2))
(Tetto per IMU e TASI per gli immobili concessi a canone concordato)

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 4.2200 (testo 2) vengono aggiunti i commi 15-bis e 15-ter all'articolo 4 del disegno di legge in esame.

Le nuove disposizioni prevedono che gli immobili locati con contratti a canone concordato (di cui alla legge n. 431 del 1998) beneficino, con riferimento a Imu e Tasi, di una riduzione al 75 per cento delle imposte determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune.

In particolare, con il comma 15-bis viene aggiunto il comma 6-bis dopo il comma 6 dell'articolo 13 (IMU sperimentale) del decreto legge n. 201 del 2011.

Il nuovo comma 15-ter interviene sull'articolo 1, comma 678, della legge n. 147 del 2013, aggiungendo alla fine del medesimo un periodo in base al quale per gli immobili a canone concordato "l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%".

Si evidenzia che i riferimenti normativi di tale ultimo comma andrebbero meglio specificati: infatti il comma 678 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale (ovvero una tipologia immobiliare che non sembra poter essere oggetto di canone concordato); il comma 678, inoltre, non contiene rinvii ad alcun comma 6.

Articolo 4, comma 15-bis (Em. 4.2300)
(Agevolazione imposta di registro per l'acquisto di una nuova prima casa)

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 4.2300 è stato aggiunto il comma 15-bis all'articolo 4 del disegno di legge in esame.

La nuova disposizione prevede, ai fini dell'imposta di registro, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2 per cento - relativa all'acquisto della prima casa - anche in presenza dell'acquisto di una nuova abitazione, effettuato prima della cessione del precedente immobile oggetto di agevolazione, a condizione che detto immobile venga alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto. A tal fine viene integrata la nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa, allegata al testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro di cui al D.p.R n. 131 del 1986 (nuovo comma 4-bis).

Articolo 4, commi 15-ter e 15-quater (Em. 4.2400)
(Esenzione Irpef borse di studio erogate dalla provincia autonoma di Bolzano)

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 4.2400 viene aggiunto il comma 15-ter all'articolo 4 del disegno di legge in esame.

La nuova disposizione prevede che venga aggiunto il comma 6-bis dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 389 del 1989, per stabilire che le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'Irpef nei confronti dei percipienti.

La legge n. 398 dl 1989 reca norme in materia di borse di studio universitarie; il comma 6 dell'articolo 6 fa riferimento ad agevolazioni fiscali sul tema.

L'emendamento oggetto di approvazione in sede referente aggiunge, inoltre, il comma 15-quater, che specifica che le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4-bis

(Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Patti contrari alla legge)

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 4.0.22 si introduce un articolo aggiuntivo. Esso sottituisce l'articolo 13 (Patti contrari alla legge) della legge [431/1998](#)³, in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione. Rispetto a quello vigente, il nuovo testo integra il comma 1 ponendo a carico del locatore l'onere di provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, comma 1, numero 6 del codice civile (in base al quale l'amministratore cura la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente, fra l'altro, le generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento). Una seconda differenza, rispetto al testo vigente, è l'introduzione di un nuovo terzo periodo al comma 5, ove sono specificate le domande che il conduttore può avanzare al giudice, nel caso di nullità del contratto per le fattispecie indicate ai periodi primo e secondo. Il nuovo terzo periodo recita che "Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo", secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la novella predetta introdotta dall'emendamento in esame; *si rileva che non viene specificato quali sia la domanda che il conduttore può avanzare al giudice; l'espressione "tale azione" sembrerebbe collegarsi ai vigenti primo e secondo periodo, ove però il contenuto della domanda giudiziale (riduzione del canone di locazione) è analiticamente specificato e si collega logicamente alla causa di nullità (patto contrario alla legge); potrebbe essere opportuno che anche nel nuovo terzo periodo sia indicata la domanda giudiziale logicamente collegabile alla mancata registrazione.*

Articolo 4-bis (em. 4.0.6520)
(Ricomposizione fondiaria)

Con un emendamento approvato in sede referente (emendamento 4.0.6520) è stata introdotta la previsione che sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo tutti gli atti e i provvedimenti

³ Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.

Articolo 5, commi 1-5 ***(Riduzione IRES)***

L'**articolo 5, ai commi 1-5**, reca disposizioni volte a ridurre l'Imposta sul reddito delle società – IRES, prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota dal 27,5 al 24 per cento; tale ultima misura del 24 per cento si applica, a regime, dal 2017. Si prevede inoltre una riduzione dell'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società. L'efficacia delle misure viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione.

Articolo 5, commi 6-8 ***(Esenzione IRAP in agricoltura e pesca)***

I **commi dal 6 all'8** dell'articolo riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che riguardano tali ambiti.

Articolo 6 (em. 6.28 testo 2) ***(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)***

L'**articolo 6** prevede la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali misure:

- 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
- 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili.

Le **giovani coppie**, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una **detrazione fiscale del 50 per cento** per le spese sostenute **per l'acquisto di mobili nel 2016 fino a**

16.000 euro (secondo la modifica introdotta in sede referente mediante l'approvazione dell'emendamento 6.28 (testo 2)).

Viene chiarito che **le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP**, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica.

Articolo 6-bis ***(Disposizioni in materia di edilizia popolare)***

In sede referente è stato approvato (emendamento 6.0.2000) un nuovo articolo 6-bis recante disposizioni in materia di edilizia popolare. Il comma 1 novella l'articolo 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) del D.P.R. [601/1973](#)⁴ (Disciplina delle agevolazioni tributarie). Il comma 1, del citato articolo 6, riduce l'imposta della metà nei confronti dei soggetti ivi indicati, fra cui, alla lettera *c-bis* gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi. A tale formulazione viene aggiunto che la riduzione opera anche nei confronti degli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di 'in house providing' e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. In base alla legislazione comunitaria i predetti requisiti sono soddisfatti quando l'ente pubblico esercita sulla società, soggetto giuridicamente distinto da esso, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e qualora la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico. Il comma 2 novella l'articolo 88 (Sopravvenienze attive) del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. [917/1986](#)⁵); in particolare, al comma 3, sono considerate sopravvenienze attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità; da tale novero, il medesimo comma 3, esclude i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati; la novella implementa l'esclusione aggiungendovi gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie".

⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 7 **(Ammortamenti)**

L'articolo prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

In base al **comma 3**, la disposizione contenuta nel comma 1 non si applica agli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché agli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 contenuto nel disegno di legge in esame.

Tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei. **Con modifica approvata in sede referente (emendamento 7.26)**, con riferimento al "Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)" è stato specificato **che fanno eccezione i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie.**

Con modifica approvata in sede referente (emendamento 7.34) si stabilisce che le disposizioni in esame non producono effetti sui valori stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore (nuovo **comma 6-bis**).

Dette agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

Articolo 8 **(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)**

L'**articolo 8** prevede la modifica del regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del

15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale.

In linea generale è allargato il perimetro di applicabilità: sono aumentate le soglie dei ricavi per accedere al regime ed è estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15). Si modifica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali.

Articolo 9, commi 1-6

(Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)

L'articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e lavoratori autonomi.

In primo luogo, i **commi da 1 a 6** introducono agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

Articolo 9, comma 6-bis (Em. 9.2100)

(Beni immobili strumentali)

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 9.2100 si introduce una imposta sostitutiva opzionale (esercitando l'opzione entro il 31 maggio 2016) in relazione agli imprenditori individuali che, alla data del 31 ottobre 2015, possiedono beni immobili strumentali per loro natura: tali beni possono essere esclusi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

In quanto compatibili, si applicano le disposizioni dei primi sei commi dell'articolo 9.

Si ricorda che, in base all'articolo 43, comma 2, del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del

possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato.

Articolo 9, comma 6-bis (Em. 9.2000)
(Volontari Vigili del fuoco)

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 9.2000 viene aggiunto un nuovo comma dopo il comma 6 dell'**articolo 9**, in base al quale gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge n. 183 del 2011, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento di personale volontario dei Vigili del fuoco, nel caso di richiamo in servizio di detto personale per esigenze connesse al soccorso sono a carico dell'amministrazione.

Articolo 9, commi 7 e 8
(Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni)

I **commi 7 e 8** dell'articolo 9 elevano gli importi deducibili dall'IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni.

Articolo 9, commi 9 e 10
(Emissione di note di credito IVA)

I **commi 9 e 10** dell'articolo 9 apportano modifiche alla disciplina delle variazioni dell'imponibile IVA o dell'imposta stessa, novellando l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In sostanza, si anticipa al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e dunque portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali.

Il **comma 10** disciplina la decorrenza delle nuove norme in materia di variazioni in diminuzione e detrazioni.

Per effetto della **modifica introdotta durante l'esame in sede referente (identici emendamenti 9.47 e 9.48)** si prevede che le disposizioni che

anticipano la detrazione conseguente a variazione alla data della procedura concorsuale o degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento (cfr. novellato art. 26, co. 4, lett. *a*) e quelle in materia di disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali (cfr. novellato art. 26, co. 5, secondo periodo), si applicano **nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016**, e non già alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, così come previsto nel testo base.

Articolo 9, comma 11

(Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie)

L'articolo 9, comma 11, anticipa al 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Articolo 9-bis

(Versamenti da parte dei notai dei tributi riscossi)

Con una modifica approvata in sede referente (emendamento 9.0.8) viene introdotto dopo l'articolo 9, l'articolo 9-bis, al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai.

La disposizione in esame novella in più punti la legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili". In particolare gli articoli oggetto di modifica sono il 19 in materia di polizze assicurative individuali e collettive; il 22 in tema di contributi ed erogazioni del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale; il 93-bis in materia di compiti di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale; il 142-bis e il 144 in tema di sanzioni e di attenuanti, come di seguito meglio specificato.

Il **comma 1 lett. a)** introduce dopo il comma 3 dell'articolo 22 (in tema di erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati), un nuovo comma 3-bis il quale dispone che, laddove il notaio non provveda a versare i tributi riscossi nell'esercizio della sua attività professionale e i danni non siano coperti da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiedere direttamente il pagamento al Fondo di garanzia sopra citato.

L'erogazione da parte del Fondo è subordinata all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio e alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; all'emissione nei confronti del notaio di un atto esecutivo per il pagamento dei tributi dell'Agenzia delle entrate non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria.

La medesima lettera introduce anche il comma 3-*ter* stabilendo che il pagamento dei tributi dà diritto al Fondo di subentrare all'amministrazione finanziaria in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti nei confronti del notaio. Esibendo il documento attestante la somma pagata, il Fondo può richiedere l'ingiunzione di pagamento all'autorità giudiziaria che, a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile, è provvisoriamente esecutiva. Viene precisato che l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore non è ammissibile. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di un quinto (*ex cpc*, art. 545, co. 4) e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

Viene altresì aggiunto un comma 3-*quater* con cui si stabilisce che le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'amministrazione finanziaria e la successiva surroga ad essa del fondo siano definite con decreto non regolamentare del MEF, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato (di seguito anche: CNN).

Da ultimo la lettera a) aggiunge il comma 3-*quinquies*, disponendo che, qualora con decisione passata in cosa giudicata venga accertato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa il Fondo o il notaio (laddove il Fondo abbia recuperato le somme dal notaio).

La **lettera b)** integra il comma 4 dell'articolo 22 (in tema di danno patrimoniale) prevedendo che, nel caso di cui al comma 3-*bis*, il danno patrimoniale è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.

La **lettera c)** amplia il novero dei controlli sul regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre in essere e, in particolare, si dispone che questi possano chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale, periodo aggiunto in fondo alla lettera a), *comma 2* [NdR], dell'articolo 93-*bis* (che stabilisce che i consiglio notarili distrettuali possano effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio). *Sarebbe opportuno che l'articolato precisi il comma cui la lettera a) si riferisce.*

La **lettera d)** inserisce, dopo il comma 2 dell'articolo 93-*bis*, il comma 2-*bis* stabilendo che l'Agenzia delle entrate trasmette, esclusivamente in modalità

telematica, al Consiglio nazionale del notariato le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione, entro il secondo mese successivo a quello di scadenza.

Il comma 2 dell'articolo 93-*bis* individua i controlli sul regolare esercizio dell'attività notarile che i consigli notarili distrettuali possono porre essere.

La **lettera e)** modifica il primo punto del comma 1 dell'articolo 19 (in materia di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile) prevedendo che, anziché con oneri a carico del bilancio del CNN, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile siano pagate con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al CNN e che il contributo stesso sia riscosso dallo stesso CNN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 21, legge 220/1991, dunque, tramite la Cassa nazionale del notariato. La lettera aggiunge, inoltre, il comma 1-*bis* il quale dispone che, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, la misura dei contributi sia definita dal Consiglio nazionale del notariato in proporzione ai premi e agli oneri da esso pagati, ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenendo conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.

La **lettera f)**, con un'aggiunta in fondo al comma 1 dell'articolo 142-*bis*, dispone che il reato di omesso o ritardato versamento di tributi riscossi nell'esercizio di attività professionale è punito con la destituzione del notaio.

Il comma 1 dell'articolo 142-*bis* prevede che il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3° (ovvero reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi), è punito disciplinarmente con la censura o la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione (ex. articolo 147), quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione.

La **lettera g)** aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 144 prevedendo che, nell'ipotesi di cui alla lettera precedente (ultimo periodo, co. 1, art. 142-*bis*, come modificato per effetto della proposta emendativa approvata), se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione la destituzione possa essere sostituita con la sospensione per un solo anno.

Il **comma 2** fissa al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle novelle normative di cui al precedente comma 1.

Articolo 10
(Riduzione del canone RAI)

L'articolo 10 fissa la misura del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, per il 2016, in 100,00 €, rispetto a 113,50 € dovuto per il 2015; si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone. **La Commissione bilancio in sede referente ha approvato: l'emendamento 10.2000** che dispone il pagamento del canone in dieci rate mensili e, in sede di prima applicazione, non prima del luglio 2016 e disciplina la raccolta dell'autocertificazione sul non possesso della televisione, all'atto della stipula dei nuovi contratti di fornitura dell'energia elettrica; **l'emendamento 10.37** che tutela i titolari dell'agevolazione di rateazione del canone in base a disposizioni già vigenti (titolare di pensione non superiore a 18.000 euro); **l'emendamento 10.2100** che destina le maggiori risorse all'ampliamento, sino ad euro 8.000, della soglia per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni.

Articolo 10-bis
(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)

La Commissione bilancio in sede referente ha approvato l'emendamento 10.0.1000 che inserisce un nuovo articolo 10-bis per l'attuazione di un Accordo internazionale, tra Italia e Santa Sede, in materia di radiodiffusione televisiva e sonora (commi 1 e 2) e per la costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio (comma 3). Il comma 1 intende dare attuazione al predetto accordo, sottoscritto il 14 e 15 giugno 2010, mettendo a disposizione, senza oneri per la Città del Vaticano, e per un periodo pari alla durata dell'accordo, una capacità trasmissiva televisiva mediante uso di spettro radioelettrico e con un costo, a carico dello Stato, pari a 2,716 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine alla necessità di presentare al Parlamento, ai sensi dell'articolo 80 Cost., uno specifico disegno di legge per la ratifica dell'Accordo stesso.

Per provvedere la capacità trasmissiva televisiva da mettere a disposizione della Città del Vaticano, il comma 1 demanda al Ministero dello Sviluppo Economico di predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge

(1° gennaio 2016) una procedura di gara per selezionare un operatore di rete, già titolare di diritto d'uso, che metta a disposizione, senza oneri per la Città del Vaticano e per un periodo pari alla durata dell'accordo, la capacità trasmissiva televisiva; la capacità è fissata in 4Mbit/s e transita su un multiplex televisivo, preferibilmente isocanale, con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Il metodo di aggiudicazione della gara è indicato in quello delle offerte economiche al ribasso, a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita, per abitante, dall'articolo 27, comma 3, della delibera (*rectius del regolamento allegato alla delibera*) [353/11/Cons](#) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il citato regolamento, relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, disciplina l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari ivi inclusa la diffusione di contenuti radiofonici digitali, di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e di operatore di rete, su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale. L'articolo 27 disciplina le modalità e condizioni della cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali, a favore di soggetti legittimamente operanti in ambito locale, ma non destinatari di diritti d'uso di frequenze; il comma 3 indica i criteri per la compilazione del listino delle tariffe di uso della capacità trasmissiva, che non possono essere inferiori a euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante. Il secondo periodo, del comma 1, in esame, autorizza la spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2016, per rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'accordo, la capacità trasmissiva. Il comma 2 consente, a seguito dell'aggiudicazione, la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 1.

Il comma 3 istituisce un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del *broadcasting* della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro (la banda 700 Mhz è identificata per utilizzo di sistemi a larga banda, in luogo dell'attuale utilizzo, entro il 2020); la dotazione del fondo è di Euro 276.000 euro annui a decorrere dai 2016 e, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione e di realizzazione delle attività. Per la copertura degli oneri recati dai commi 1-3, si provvede con riduzione della tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico: 2016: - 3.000.000; 2017: - 3.000.000; 2018: - 3.000.000.

Articolo 11

(Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato)

L'**articolo 11** prevede, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016. Per il settore agricolo, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai **commi 2 e 3**.

Articolo 12

(Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti)

I **commi da 1 a 7** introducono, in via permanente, una **disciplina tributaria specifica** per gli **emolumenti retributivi** dei lavoratori dipendenti privati **di ammontare variabile** e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Il **comma 8** modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti o goduti dal dipendente o dai suoi familiari ed esclusi dall'imposizione IRPEF ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; **la 5^a Commissione del Senato ha approvato una modifica per precisare il riferimento ai familiari.**

Il **comma 9** azzerava le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e ridefinisce l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Articolo 13, commi 1-3

(Misure per favorire l'efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

L'articolo 13 riguarda interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Anzitutto, al **comma 1**, si prevede il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo

svolgimento dei complessi compiti istituzionali. Si prevede, inoltre, ai **commi 2 e 3**, che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale concorrano anche le risorse finanziarie dei PON “Governance e capacità istituzionale” e “Legalità” attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea.

Articolo 13, commi 4-7
(Fondo per le aziende sequestrate e confiscate)

Ai **commi da 4 a 7** si disciplina un fondo per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione.

Articolo 13-bis
(Aziende vittime di mancati pagamenti)

L'articolo aggiuntivo, introdotto in sede referente con l'emendamento 13.0.4 (testo 2), istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitorie, imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 640,1 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 14, comma 1
(Aliquota contributiva lavoratori autonomi)

L'**articolo 14, comma 1**, conferma al 27%, anche per il 2016, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati.

Articolo 14, comma 2
(Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato)

L'articolo 14, comma 2, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Articolo 14-bis
(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)

Il presente articolo è stato inserito dalla 5^a Commissione del Senato (con l'emendamento 14.0.2000).

Esso dispone la proroga, per il 2016, con una modifica, di alcune norme (di rango legislativo e secondario) già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, in materia di congedi per il padre lavoratore dipendente e riduce, per il 2016, nella misura di 14 milioni di euro il Fondo sociale per occupazione e formazione.

Le norme oggetto di proroga prevedono:

- l'obbligo, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un giorno (in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre); la presente proroga per il 2016 dispone altresì l'elevamento da uno a due giorni, specificando che essi possono anche non essere continuativi;
- la facoltà di usufruire di ulteriori due giorni di congedo, anche non continuativi, mediante scomputo dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad un accordo con quest'ultima.

Resta fermo che, per i suddetti congedi obbligatori e facoltativi, sono riconosciuti un'indennità giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, e l'accredito figurativo della relativa contribuzione pensionistica.

Articolo 15 **(Merito)**

Si dispone l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università a partire dal 2016, destinandolo al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia secondo procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati. Si prevede a tal fine l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale disciplinare i criteri e le procedure per l'effettuazione della chiamata diretta dei candidati.

Articolo 15, commi 1, 3 e 6 **(Chiamate dirette per elevato merito scientifico)**

Con l'emendamento 15.2000 (testo 2) - approvato in sede referente - sono modificati i commi 1, 3, lett. e), e 6 dell'articolo 15.

In particolare, con l'integrale sostituzione del **comma 1**, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per le cattedre universitarie del merito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico. Al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Nella precedente formulazione del comma 1 le predette risorse erano destinate - per le medesime finalità - a incrementare la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Viene poi sostituita la lettera e) del **comma 3**.

Il comma 3 prevede l'emanazione (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità) di un **decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale disciplinare i criteri e le procedure per l'effettuazione della chiamata diretta degli interessati.

La lettera e) fa riferimento al **numero dei posti** di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, e ai criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento e prevede che i predetti criteri possano essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

Rispetto al testo originario:

si specifica che i posti di professore universitario (di cui il DPCM deve determinare il numero) sono **“destinati al reclutamento mediante chiamata diretta”**;

si introduce il criterio per cui “**almeno il 50 per cento dei posti** di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito **entro un anno** dalla **data di indizione** della relativa procedura selettiva.

Il **comma 6** viene quindi sostituito per specificare che la "quota parte" delle risorse assegnate al Fondo per le cattedre universitarie del merito, eventualmente **non utilizzata** per le finalità previste dall'articolo 15, “confluisce”, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

Poiché nel testo originario tali risorse - come detto sopra - sono già incluse nel FFO, il comma 6 si limitava a prevedere che esse **rimanessero a disposizione**, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del medesimo fondo.

Articolo 15, comma 6-bis
***(Rapporti convenzionali attivati dall'ufficio scolastico provinciale
di Palermo per collaboratori scolastici)***

L'emendamento 15.35 - approvato in sede referente - aggiunge un comma 6-bis all'articolo 15, differendo di un anno (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016) il termine di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

Il comma 6-bis dell'articolo 6 del D.L. 192/2014 ha già differito al 31 dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (*ex art. 8 della L. 124/1999*), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. In base a [notizie di stampa](#), il differimento riguarda 519 soggetti.

L'art. 8 della L. n. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.

In particolare, la premessa del D.I., per quanto qui interessa, considerava:

§ che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell'art. 8 della L. n. 124/1999;

§ che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

§ che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti).

In particolare, sempre per quanto qui interessa, l'art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

Al relativo onere, pari ad € 19 mln, si provvede:

§ quanto ad € 10 mln, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili previsto dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 190/2014 (stabilità per il 2015).

Si rammenta che il Fondo in questione è stato istituito presso il MEF (cap. 3073) con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. Esso è destinato a specifiche finalità, espressamente elencate nell'Elenco 1 della legge di stabilità 2015, quali: a) la stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili (100 milioni a decorrere dal 2015; b) il concorso delle Forze armate per la prevenzione alla criminalità organizzata e delitti ambientali nelle province della regione Campania, per 10 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017. Il riparto delle risorse tra le suddette finalità è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità.

§ quanto ad € 9 mln, a valere sui risparmi derivanti dall'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

L'art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP. Conseguentemente, ha ridotto le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati di € 25 mln per il 2014 ed € 49,8 mln dal 2015, finalizzando i corrispondenti risparmi all'alleggerimento dei vincoli al *turn-over* nelle università e negli enti di ricerca, di cui al co. 1.

A sua volta, il co. 6 dello stesso art. 58 ha destinato eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal co. 5 alle esigenze di funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi.

Per completezza si ricorda che il comma 6-ter dell'articolo 6 del D.L. 192/2014 prevede l'attivazione di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali.

L'emendamento in esame riduce quindi da **300** a **281** milioni di euro annui a decorrere dal 2016 la misura dell'incremento previsto dal **comma 34** dell'**articolo 33** per il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 16, commi 1-6
(Dotazioni organiche dirigenti pubblici e disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

Le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (**comma 1**).

Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (**comma 2**).

Tale disposizione non si applica al personale: in regime di diritto pubblico; delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; delle agenzie fiscali (comma 6). Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e AFAM nonché per le Università (**comma 5**).

Con d.P.C.m da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (**comma 3**).

Si prevede infine (è il **comma 4**) per le Regioni e gli enti locali, che venga effettuata secondo i rispettivi ordinamenti una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.

Gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere attribuiti, senza alcun vincolo di esclusività, anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

Nel caso in cui la dimensione dell'ente territoriale risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale non trovano inoltre applicazione alcune disposizioni da adottare ai sensi della legge c.d. anticorruzione.

Le disposizioni che qui si prevede non trovino applicazione, più in dettaglio, sono quelle poste dall'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: *a)* un piano di prevenzione della corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; *b)* procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

In sede referente è stato introdotto (con l'approvazione dell'emendamento 16.2000 testo 2) un comma aggiuntivo 5-bis, il quale postone all'anno scolastico 2017 /2018 (in luogo del 2016/2017) il termine di decorrenza dell'abrogazione (disposta dall'articolo 1, comma 330 della legge n. 190 del 2014) del secondo e del terzo periodo dell'*articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998*, successive modificazioni. Siffatte disposizioni prevedono rispettivamente che:

- il terzo comma dell'articolo [37](#) (sull'inquadramento dei professori associati) del [decreto del Presidente della Repubblica n. 382](#) del 1980, si interpreti nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma (in quanto cioè già incaricati stabilizzati o con incarico triennale ultimato), sia attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo;

l'articolo [1](#) del [decreto-legge n. 154 del 1986](#) si interpreti nel senso che l'incremento del 42 per cento (a decorrere dal 1° maggio 1986) del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate, non produca effetti sull'assegno aggiuntivo (previsto dall'articolo [39](#) del [decreto del Presidente della Repubblica n. 382](#) del 1980) per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno.

Articolo 16, comma 7

(Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali)

L'**articolo 16, comma 7**, prevede la possibilità, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in

sede di contrattazione integrativa con i risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa.

Articolo 16, commi 8 e 9
(Turn over nella P.A.)

Questi commi modificano la disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 8** incrementa le limitazioni al *turn over* per determinate amministrazioni (le quali, nel *triennio 2016-2018*, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al pari al *25 per cento* di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente; è percentuale più contenuta rispetto a quella posta per il triennio dall'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 90 del 2014).

Tra le amministrazioni investite dalla disposizione figurano gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente (ad esclusione dei ricercatori e tecnologi, per i quali restano invariate le percentuali fissate dal decreto-legge n. 90 del 2014).

Peraltro in sede referente è stata introdotta (con l'approvazione dell'emendamento 16.2100) la previsione che gli istituti ed enti di ricerca possano continuare ad avvalersi del personale a contratto di collaborazione e coordinata e continuativa (in essere al 31 dicembre 2015), mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato, "previa verifica di idoneità". Siffatta facoltà di avvalimento - per la quale è qui prevista, al contempo, una clausola di invarianza finanziaria - è sancita in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi delegati di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 17 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, la legge n. 124 del 2015) e "tenuto conto" di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (recante disciplina organica dei contratti di lavoro), là dove dispone che fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, non trovi applicazione nei confronti delle medesime l'applicazione dal 1° gennaio 2016 della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui

modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Il **comma 9** stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale, il limite al *turn over* per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno; inoltre, vengono confermate le limitazioni attualmente vigenti al solo fine di definire i processi di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali e, per il biennio 2017-2018, viene esclusa la possibilità, per gli enti 'virtuosi', di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Articolo 16, comma 10

(Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate)

L'**articolo 16, comma 10**, modifica la destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione controllante, eliminando la possibilità che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

Articolo 16, comma 11

(Trattamento accessorio nella P.A.)

Il **comma 11 dell'articolo 16** limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001⁶.

⁶ L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999.

Articolo 16, comma 11-bis
(Parchi nazionali)

Il comma 11-bis, introdotto dalla Commissione bilancio (con l'approvazione dell'emendamento 16.2430), è volto ad autorizzare l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali.

Al riguardo, la norma opera un rinvio all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (collegata alla manovra finanziaria per il 1996), secondo cui "la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362"

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, commi 40-44, della citata legge n.549 del 1995 ha operato un intervento di delegificazione in materia di erogazione di contributi a carico del bilancio statale in favore di enti e organismi ritenuti meritevoli del sostegno economico dello Stato per le loro particolari finalità.

In particolare, la legge n. 549/1995, all'articolo 1, *comma 40*, a cui fa espresso riferimento la disposizione in esame, dispone che gli importi dei contributi erogati ad enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dei provvedimenti sostanziali di spesa elencati nella apposita Tabella A allegata alla medesima legge, siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun ministero interessato. Il relativo riparto fra i singoli enti è effettuato annualmente con decreto del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, sono trasmessi i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti stessi, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di bilancio. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi sostanziali si intendono pertanto rideterminate in corrispondente ammontare.

Si segnala che la copertura della norma in esame, pari a due milioni di euro, è assicurata mediante la corrispondente riduzione dell'importo stanziato, all'articolo 33, comma 34, del disegno di legge in esame, per incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 16, comma 12
(Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri)

Il **comma 12** prevede, a decorrere dal 2016, una riduzione della spesa complessiva per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri in misura pari al 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel

2015. Sono esonerate dalla riduzione le amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti successivamente al 31 dicembre 2010.

Articolo 16, comma 13
(Concorso diplomatico)

Il **comma 13 dell'articolo 16**, alla **lettera a)** consente una nuova deroga per il triennio 2016-2018 alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per il concorso di accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova; alla **lettera b)** reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame.

Articolo 16, comma 14
(Assunzioni di magistrati)

Il **comma 14 dell'articolo 16** autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Articolo 17, commi 1-4
(Università)

Si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

Sono altresì introdotte disposizioni relative alla facoltà - per le università che rispettano determinati parametri finanziari - di effettuare assunzioni di ricercatori a tempo determinato.

Articolo 17, comma 2-bis
(Assunzione di ricercatori)

L'emendamento 17.2000 (testo 3) - approvato in sede referente -
sostituisce il comma 1 dell'articolo 17. La nuova disposizione incrementa

il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) di **47 milioni** di euro per l'anno **2016** e di **50,5 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'**articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240** e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia; incrementa altresì il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca di **8 milioni** di euro per l'anno 2016 e di **9,5 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

Nel testo originario, il **comma 1 dell'articolo 17** incrementava il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di **55 milioni** di euro per l'anno **2016** e di **60 milioni** di euro a decorrere dall'anno **2017**, per l'assunzione di ricercatori di cui all'**articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240** e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.

L'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 disciplina la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato da parte delle università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Le modalità di svolgimento delle predette attività sono indicate nel contratto (comma 1).

Il comma 3 individua due tipologie di contratti.

La prima (lett. *a*) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni (3+2), per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I contratti possono essere stipulati con lo stesso soggetto anche in sedi diverse. Ai sensi del comma 4, tali contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti pari, rispettivamente, a 350 e a 200 ore.

La **seconda tipologia (lett. b)** - oggetto del comma 1 dell'articolo in esame - è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a*), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della stessa legge n. 240 del 2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005 - e consiste in contratti triennali non rinnovabili. Ai sensi del comma 4, tali contratti sono stipulati esclusivamente in regime di tempo pieno.

Nel terzo anno di tale seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, dando pubblicità alla procedura sul proprio sito. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con un apposito regolamento di ateneo, nell'ambito di criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato (comma 5).

Inoltre, l'emendamento in esame:

- a) inserisce un **comma 2-bis**, in base al quale l'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei "fondi" indicati nel nuovo comma 1 è effettuata con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi **criteri di riparto** del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca;

I predetti criteri di riparto sono contenuti nell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Tale disposizione prevede che la ripartizione del fondo ordinario per gli [enti di ricerca finanziati dal MIUR](#) (FOE) è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 dello stesso del d.lgs. 213/2009⁷, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro (**comma 1**). Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa

⁷ L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

motivata richiesta e successiva autorizzazione del MIUR, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.

- b) aggiunge, al **comma 3**, il riferimento al Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca;

Nel testo originario, il **comma 3** prevedeva che la quota parte delle risorse indicate nel comma 1, eventualmente non utilizzata per le finalità previste dall'articolo 17, rimanesse a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del **solo** Fondo per il finanziamento ordinario delle università;

- c) apporta una modifica di forma al primo periodo dell'**articolo 16, comma 1** eliminando l'aggettivo "universitari".

L'**articolo 16, comma 1**, prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato. Nel testo originario tale disposizione faceva riferimento ai professori e ricercatori "universitari".

- d) integra la rubrica dell'articolo 17 aggiungendo il riferimento alla "ricerca".

Articolo 17, comma 5

(Stanziamiento per la formazione specialistica dei medici)

Il **comma 5** reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti.

Articolo 17, comma 5-bis

(Misure per la ricerca scientifica e tecnologica - soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento)

L'**emendamento 17.70 aggiunge un comma 5-bis all'articolo 17**, con il quale si apportano alcune modifiche all'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Il **comma 3** viene sostituito, per prevedere che sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo⁸ le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, costituendo società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Con l'inserimento della lettera *f-bis*) al **comma 4**, s'includono tra le tipologie di intervento ammissibili anche le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.

Articolo 17, comma 5-bis (Em. 17.2100 testo 2) *(Diritto allo studio universitario)*

L'emendamento 17.2100 aggiunge un comma 5-bis nell'articolo 17, con il quale si incrementa di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 il Fondo di Finanziamento dello Stato per l'**assistenza scolastica** a favore degli studenti universitari da attuare tramite gli [enti regionali per il diritto allo studio universitario](#)⁹ (E.R.S.U.), al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Si prevede inoltre che le maggiori risorse sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole.

Si riduce quindi di 500.000 euro la misura dell'incremento previsto - a decorrere **dall'anno 2016** - dal **comma 34** dell'articolo 33 per il Fondo per

⁸ Tali interventi sono definiti dal comma 1 dell'articolo 60 novellato come "gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano".

⁹ Qui la [pagina dedicata sul sito del MIUR](#) sulla normativa di riferimento in materia di diritto allo studio.

interventi strutturali di politica economica, che passa da 300 a 299,5 milioni di euro annui limitatamente a ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Articolo 17, comma 5-bis (Em. 17.2300 testo 2)
(Risorse per le scuole paritarie)

L'emendamento 17.2300 - approvato in sede referente - modifica il comma 169 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**legge di stabilità 2015**), riguardante il sostegno alle scuole paritarie. In particolare, l'autorizzazione di spesa - attualmente prevista dal citato comma nella misura di 200 milioni di euro annui - viene riferita per tale ammontare al **solo 2015** mentre se ne prevede l'**incremento a 225 milioni di euro** a decorrere dal **2016**.

Il **comma 169** autorizza la spesa di **200 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2015, da destinare al **sostegno alle scuole paritarie**¹⁰ (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano)¹¹, a tal fine richiamando l'art. 1, co. 13, della L. 62/2000, il cui stanziamento, relativo ai **contributi erogati** dal Ministero **direttamente a tali scuole**, era allocato sul **cap. 1477** dello stato di previsione del MIUR.

A seguito dell'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 169, per il 2015 lo stanziamento presente sul cap. 1477 è pari, in base al Decreto 101094 del 29 dicembre 2014 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017- ad **€ 471,9 mln**.

L'emendamento in esame riduce quindi da **300 a 275** milioni di euro annui a decorrere dal 2016 la misura dell'incremento previsto dal **comma 34** dell'**articolo 33** per il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

¹⁰ L'art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha ricondotto le scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l'altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di scuole non paritarie.

¹¹ L'art. 2, co. 109, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010), abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato - a partire dal 2010 - la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma ha fatto salvi i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

Articolo 17, comma 5-bis
(Concorso alle spese per l'acquisto di testi scolastici)

L'emendamento 17.2400 - approvato in sede referente - aggiunge all'articolo 17 un comma 5-bis. La nuova disposizione prevede che per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di **10 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.

Articolo 17, comma 5-bis
(Incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia)

L'emendamento 17.2500 - approvato in sede referente - aggiunge un comma 5-bis nell'articolo 17. Tale disposizione modifica il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, introducendo la previsione secondo cui ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia dal 1° marzo al 6 ottobre 2015 si applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge 238/2010 nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa tali soggetti possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il regime agevolativo previsto dall'articolo 16 del d.lgs 147/2015.

Il comma in esame proroga fino al 31 dicembre 2017 i benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 in favore dei soggetti rientrati in Italia nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 6 ottobre 2015.

In particolare, per effetto di tale modifica, nei confronti dei soggetti che possiedono i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2010¹² continua ad applicarsi il regime fiscale agevolato consistente

¹² Si tratta delle seguenti categorie:

nel fatto che concorrono a formare la base imponibile dell'IRPEF i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa prodotti negli anni 2016 e 2017 nella misura, rispettivamente, del **20 per cento** per le **lavoratrici** e del **30 per cento** per i **lavoratori**.

Si ricorda che l'**articolo 10, comma 12-octies**, del D.L. 192/2014 aveva prorogato - con effetto dal **1° marzo 2015** - al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 e finalizzati al rientro dei lavoratori in Italia.

La disciplina in argomento ha la finalità di incentivare il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero.

L'originaria disposizione prevedeva la concessione di incentivi fiscali fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013; successivamente con l'articolo 29, comma 16-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 si è prorogato il regime agevolativo in parola fino al 31 dicembre 2015 ed il beneficio è stato riconosciuto ai cittadini che a partire dal 20 gennaio 2009 avessero presentato specifici requisiti¹³. Con decreto ministeriale del 30 marzo 2011 si è data applicazione alla disciplina in argomento individuando le categorie di soggetti beneficiari e garantendo l'invarianza finanziaria così come disposto dal comma 2 dell'articolo 2 della citata legge 238/2010.

Il beneficio di natura fiscale, che decade qualora si trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, consiste - come dianzi detto - in una riduzione, pari al 20% per le lavoratrici ed al 30% per i lavoratori, della base imponibile utilizzata per la determinazione dell'imposta sul reddito

a) i cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

b) i cittadini dell'Unione europea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

¹³ Cioè: i cittadini fossero nati dopo il 1° gennaio 1969, che alla data del 20 gennaio 2009 avessero conseguito un titolo di laurea, che avessero avuto una residenza continua per almeno 24 mesi in Italia, che avessero svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo, o di impresa o un'attività di studio conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione *post lauream*, fuori dal proprio Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più e che intendessero avviare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo o dipendente trasferendo il proprio domicilio e la propria residenza in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

delle persone fisiche (IRPEF), con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo. Tale agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento CE n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (c.d. aiuti de minimis). Vengono anche regolate le modalità di gestione delle procedure amministrative per il rientro in Italia dei cittadini dell'Unione europea che intendano usufruire della disposizione in esame attraverso gli uffici consolari italiani all'estero anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa; viene inoltre garantita l'attestazione delle competenze e dei titoli acquisiti all'estero attraverso il rilascio della documentazione "Europass". Si prevede poi la possibilità che le regioni riservino una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi. E' previsto infine che il Governo stipuli appositi accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei lavoratori, finalizzati a riconoscere il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.

Successivamente, l'**articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147** ha abrogato l'articolo 10, comma 12-*octies*, del decreto-legge n. 192 del 2014. Secondo la relazione illustrativa dell'emendamento in esame l'effetto abrogativo si sarebbe prodotto a partire dal **6 ottobre 2015**.

In alternativa i soggetti interessati possono optare, secondo specifiche modalità definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, per il nuovo regime speciale per lavoratori "impatriati" di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

L'articolo 16 introduce una disposizione fiscale di favore avente carattere temporaneo: per i **lavoratori** che rivestono **ruoli direttivi** ovvero sono in possesso di requisiti di **elevata qualificazione** o **specializzazione** e che, **non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni**, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, il reddito di lavoro dipendente ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della disciplina attuativa anche relativamente alle disposizioni di **coordinamento** con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio. Le agevolazioni previste si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.

Articolo 17, comma 5-bis (Em. 17.5320)
(Fondo per il finanziamento ordinario delle università)

L'emendamento 17.5320, inserendo un comma 5-bis nell'articolo 17, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 25 milioni di euro per il 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, D.L. 180/2008.

La norma richiamata prevede che, a decorrere dal 2009, una **quota non inferiore al 7 per cento** del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e del **fondo straordinario** di cui all'art. 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, **destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sia ripartita** fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi (lett. *a*), alla qualità della ricerca scientifica (lett. *b*), alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche (lett. *c*).

Articolo 18
(Soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici)

L'**articolo 18** prevede il **settimo intervento di salvaguardia** in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (D.L. n. 201/2011, art. 24 - c.d. Riforma Fornero), garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di **ulteriori 26.300 soggetti**, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a 172.466. **La 5^a Commissione del Senato** ha operato una modifica esclusivamente formale nel **comma 6 (emendamento 18.2380)**.

Articolo 19
(Misure in materia pensionistica, di invecchiamento attivo e di detrazioni IRPEF per i titolari di trattamento pensionistico)

L'articolo 19 reca misure in **materia pensionistica**, di **cure parentali**, di **invecchiamento attivo**, di **detrazioni IRPEF** per i **titolari di trattamento pensionistico** e di **cure termali**.

In primo luogo, il **comma 1** ridefinisce l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosiddetta **opzione donna**).

Il **comma 1-bis** - **inserito dalla 5^a Commissione del Senato con l'emendamento 19.2000** - dispone la proroga per il 2016 delle norme (di rango legislativo e secondario) già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati). Il medesimo **comma 1-bis** riduce, per il 2016, nella misura di 10 milioni di euro il Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il contributo è corrisposto nell'ambito di un limite di spesa, pari, per l'anno 2016 (oggetto della presente proroga), a 20 milioni di euro; tale misura è identica a quella stabilita per ciascuno degli anni 2014 e 2015 dalle disposizioni attuative di cui al D.M. 28 ottobre 2014. Queste ultime prevedono che l'importo massimo del contributo sia pari a 600 euro mensili, attribuito, per una durata non superiore a sei mesi, sulla base di una graduatoria nazionale redatta dall'INPS mediante il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande (ovvero, in ipotesi, anche mediante gli altri criteri di cui all'art. 3 del citato D.M. 28 ottobre 2014).

Resta fermo che ad ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale.

Il **comma 2** introduce, per il settore privato, una specifica **disciplina transitoria**, relativa ad una fattispecie di **trasformazione** da tempo pieno a **tempo parziale del rapporto di lavoro** subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata).

Il **comma 3** - ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente **comma 1** e di quelli derivanti dall'elevamento della cosiddetta **no tax area per i pensionati**, di cui ai successivi **commi 5 e 6** - estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da quella generale. Ulteriori misure di copertura sono previste al **comma 4**.

I **commi 5 e 6** modificano, a decorrere dal 2017, la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione.

I **commi 6-bis e 6-ter - inseriti dalla 5^a Commissione del Senato con l'emendamento 19.2100** - differiscono dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2019 la soppressione delle prestazioni economiche accessorie (come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere), a carico dell'INPS e dell'INAIL, e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale, e prevedono, a regime, la definizione, da parte dell'INPS e dell'INAIL, di un nuovo regime di riconoscimento delle medesime prestazioni accessorie.

Articolo 20, commi 1 e 1-bis
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

Il **comma 1** dell'**articolo 20** dispone un **incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro** del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli **ammortizzatori sociali in deroga**, e detta disposizioni per la concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga.

Il **comma 1-bis - inserito dalla 5^a Commissione del Senato con l'emendamento 20.2000** - specifica che, nell'ambito delle risorse per il 2016 relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 milioni di euro è destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

Articolo 20, comma 2
(Contributo società Italia Lavoro S.p.A.)

L'**articolo 20, comma 2**, proroga per il 2016 il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa, nel limite di 12 milioni di euro.

Articolo 20-bis
(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

L'**articolo 20-bis - inserito dalla 5^a Commissione del Senato con l'emendamento 20.0.1000** - reca alcune norme in materia di attività di volontariato.

Le modifiche rispetto alla disciplina vigente concernono sostanzialmente l'onere derivante dall'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si dispone il rinnovo, sempre in via sperimentale, per il biennio 2016-2017, del finanziamento pubblico per l'onere suddetto e si amplia - rispetto alla disciplina per il biennio 2014-2015, di cui all'art. 12 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 - l'ambito dei soggetti, coinvolti in attività di volontariato, con riferimento ai quali viene attribuito il beneficio finanziario in esame.

Il nuovo intervento finanziario, stabilito (in conformità all'importo annuo per il precedente periodo 2014-2015) nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, riguarda: 1) i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito (previste dalla normativa vigente), coinvolti in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali; 2) gli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitano attività di utilità sociale nei territori montani e siano già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge; resta confermato che le risorse destinate a quest'ultima finalità non possono essere superiori a 100.000 euro annui; 3) i detenuti e gli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite (contemplate dalla legislazione inerente a tali soggetti); 4) gli stranieri richiedenti asilo, a decorrere dall'eventuale fase temporale del relativo procedimento per la quale la disciplina legislativa consente lo svolgimento di attività lavorativa. *A quest'ultimo riguardo, non si specifica se si faccia riferimento sempre ad attività volontarie e gratuite.*

I soggetti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) non erano contemplati nell'intervento finanziario relativo al biennio 2014-2015. Riguardo ai soggetti di cui al numero 1), la nuova normativa ammette che la sussistenza della titolarità del trattamento (ammortizzatore sociale o altra forma di integrazione e sostegno del reddito) sia verificata anche direttamente dall'ente locale erogatore, mentre, per l'intervento finanziario relativo al biennio 2014-2015, si prevedeva esclusivamente la verifica da parte dell'INPS.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente intervento si provvede mediante corrispondente riduzione (nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017) del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Articolo 21, commi 1 e 2
(Art bonus)

L'**articolo 21, commi 1 e 2**, rende strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d'imposta, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (L. 106/2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. *Art-bonus*).

Articolo 21, comma 3
(Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici)

Il **comma 3** incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007, finalizzata a consentire interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze.

Articolo 21, commi 4-6
(Assunzioni presso il MIBACT)

L'**articolo 21, commi 4-6**, autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di 500 funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demotnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte, nella III area del personale non dirigenziale. **Con modifica approvata in sede referente (emendamento 21.21)**, è stato specificato che i funzionari da assumere sono selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree *triennali* in beni culturali (indicate con la sigla L-01).

Il personale è assunto in **deroga** ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, di condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e di *turn-over* nelle pubbliche amministrazioni.

Le assunzioni sono effettuate a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con **decreto** del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 21, commi 7-9
(Credito di imposta a favore del cinema)

L'**articolo, 21, commi da 7 a 9**, estende l'applicazione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge di stabilità 2008 (cd. *tax credit* cinema), tra l'altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere, elevando, al contempo, l'autorizzazione di spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Articolo 21, comma 10
(Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali")

Il **comma 10** autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali", previsto dall'art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

Articolo 21, comma 10-bis
(Ricostruzione o riparazione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici)

L'**emendamento 21.2100 approvato in sede referente aggiunge un comma 10-bis all'articolo 21**. Con tale disposizione viene modificato il **comma 11-bis dell'articolo 11** del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

In primo luogo viene ricollocato, al suo interno, il riferimento ai "beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In secondo luogo, si specifica che per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici "che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni., la funzione di "stazione appaltante" è svolta dai competenti uffici territoriali del **Provveditorato alle opere pubbliche** (invece che dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

Il **comma 11-bis** citato prevede misure volte alla **riparazione o alla ricostruzione delle chiese e di altri edifici ecclesiastici**.

In particolare, la norma in esame prevede che sono **considerate lavori pubblici** ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) le attività di **riparazione o di ricostruzione**, finanziati con risorse pubbliche, delle chiese e degli altri edifici dedicati all'esercizio del culto e alla cura

delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, e all'educazione cristiana, così come indicati all'articolo 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi). Sono considerate lavori pubblici le attività di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici ecclesiastici, che sono **beni culturali** ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La norma in esame prevede, inoltre, che le funzioni di **stazione appaltante** per la scelta dell'impresa affidataria dei lavori di riparazione o di ricostruzione siano svolte dai **competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**.

Il comma 33 dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici sottolinea che l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici (definite dal comma 25 ossia: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti) e gli altri soggetti di cui all'articolo 32 (ad es. concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, ecc...).

Il Capo II, titolo IV, della parte seconda del Codice dei contratti pubblici disciplina dagli articoli 197 a 205 i contratti relativi ai beni culturali. In particolare, l'art. 197 riporta l'elenco delle disposizioni comuni applicabili ai contratti pubblici relativi ai beni culturali.

Articolo 21, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater ***(Scuola per l'Europa di Parma)***

L'emendamento 21.51 (testo 2) - approvato in sede referente - aggiunge all'articolo 21 i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.

In particolare si prevede che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 2, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 115.

All'onere derivante dalle predette disposizioni 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità anzidette.

3. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato.

Articolo 21, comma 10-bis
(Gran Premio d'Italia di Formula 1)

Il comma 10-bis, introdotto dalla commissione bilancio, autorizza la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per i costi relativi all'organizzazione e gestione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - di cui la norma riconosce lo specifico rilievo per i settori sportivo, del turismo ed economico e per l'immagine del Paese – per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1, a valere su risorse proprie derivanti dalla propria attività di organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n.124.

L'attuazione delle citate disposizioni non reca alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

L'articolo 8 della richiamata legge n.124 del 2015 contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. Fra i principi e direttivi ai quali l'Esecutivo si deve attenere, si segnala la lettera d), del comma 1, richiamata dalla norma in esame, in materia di riorganizzazione delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Essa prevede per le amministrazioni competenti in materia di autoveicoli che il Governo si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi: “riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro

automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Articolo 22 ***(Risorse per la cultura)***

L'**articolo 22** reca autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. Si tratta di:

- 28 milioni di euro per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019;
- 30 milioni di euro annui per archivi e biblioteche;
- 10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT;
- 740.000 euro annui, per l'Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma;
- 100.000 euro annui per il Museo storico della Liberazione;
- 500.000 euro annui per l'Accademia della Crusca;
- 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi;
- 10 milioni di euro annui per il settore museale.

Articolo 22, comma 2 ***(Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche)***

L'**emendamento 22.1000 - approvato in sede referente - modifica il comma 2 dell'articolo 22**, inserendovi il riferimento "agli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'**articolo 30, commi 1 e 2, lettera b)**, del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n 171**", recante regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Il **comma 2** dell'articolo 22 autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche. Le risorse saranno iscritte nello stato di previsione del MIBACT.

Secondo il comma 1 dell'articolo 30 del DPCM 171/2014 sono istituti centrali: l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; l'Opificio delle pietre dure; l'Istituto centrale per la demotnoantropologia; l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; l'Istituto centrale per gli archivi; l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; l'Istituto centrale per la grafica, che subentra all'Istituto nazionale per la grafica.

In base al comma 2, lett. b), dell'articolo 30 del DPCM 171/2014 sono istituti dotati di autonomia speciale: l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; l'Archivio Centrale dello Stato; il Centro per il libro e la lettura.

Secondo la relazione illustrativa dell'emendamento in esame, la modifica “trova ragione nell'esigenza di meglio precisare quali sono i destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 22, per includere espressamente tali istituti ed evitare possibili dubbi in fase di assegnazione dei contributi”.

Articolo 22, comma 6-bis

(Collegamento marittimo di competenza della Regione Sardegna)

In sede referente è stato aggiunto (con l'emendamento 22.2000) un nuovo comma 6-bis che rende permanente l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. *marina resort*). A tale fine viene novellato l'articolo 32, comma 1, del decreto-legge [133/2014](#). L'equiparazione comporta l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

Articolo 22, comma 6-bis

(Autorizzazione di spesa per gli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati)

L'emendamento 22.6315 approvato in sede referente, inserisce un comma 6-bis nell'articolo 22. Esso incrementa di ulteriori 5 milioni di

euro per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54 L. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

La citata disposizione incrementava a sua volta - nelle more dell'adozione dei regolamenti di riorganizzazione del settore dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 - di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa che l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, aveva disposto nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; tale autorizzazione di spesa era stata disposta per l'anno finanziario 2014 nella misura di 5 milioni di euro al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi istituti.

Articolo 22, comma 6-bis (em. 22.33)
(Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria)

La 5a Commissione, in sede referente, ha aggiunto all'articolo in esame il comma 6-bis (**em. 22.33**), recante disposizioni volte alla semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria, definiti dall'art. 2, comma 1, lettera m), del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

In particolare, al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, si prevede che i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti provvedano ad effettuare le valutazioni di incidenza sui piani territoriali e urbanistici relativi a siti di importanza comunitaria interamente ricadenti nel loro territorio, in relazione a una serie di interventi minori (tra i quali interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, etc).

L'art. 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 disponeva che gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza fossero presentati - nel caso di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale - alle regioni e alle province autonome competenti, alle quali era, tra l'altro, demandato il compito di individuare le autorità competenti alla verifica degli studi presentati dai proponenti a corredo dei piani stessi.

Lo stesso comma 6-bis stabilisce, inoltre, che l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento territoriale, relativo ad un sito di importanza comunitaria interamente ricadente nel territorio di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, provveda entro il termine di 60 giorni, fermo restando quanto statuito dal comma 8 del citato art. 5

Articolo 23, comma 1
(Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia)

Il comma 1 dell'articolo 23 prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*.

Articolo 23, comma 2
(Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

Il comma 2 dell'articolo 23 dispone l'incremento del finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Articolo 23, comma 2-bis (em. 23.2100)
(Finanziamenti a favore degli Italiani nel mondo)

Il comma 2-bis dell'articolo 23 (inserito in sede referente con l'emendamento 23.2100) dispone l'incremento di finanziamenti in favore degli **Italiani nel mondo** ed in particolare per il funzionamento del CGIE, dei Comites, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, per gli Istituti italiani di cultura, per la stampa italiana all'estero, per agenzie specializzate per servizi di stampa per gli Italiani all'estero, per la promozione di corsi di lingua italiana on line da parte delle università. In particolare si dispongono incrementi a favore del CGIE (100.000 euro), dei Comites (100.000 euro), degli Istituti italiani di cultura (500.000 euro), per la promozione della lingua italiana (3,3 milioni), della stampa italiana all'estero (650.000 euro), delle agenzie di stampa specializzate all'estero

(100.000 euro), della promozione di campagne attrattive per gli universitari (150.000 euro).

Articolo 23, commi da 2-bis a 2-decies (em. 23.2000)
(Società benefit)

Con i **commi 2-bis** si promuove la costituzione e si favorisce la diffusione di società che - nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili - perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. Il **comma 2-ter** prevede che tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, siano perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.

Il **comma 2-quater** contiene alcune definizioni, tra cui quella di beneficio comune. Il **comma 2-quinquies** stabilisce che la società *benefit* indichi nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo e a registrare tali modifiche nel registro delle imprese. Per la società *benefit* che abbia indicato nell'atto costitutivo o nello statuto le finalità di beneficio comune che intende perseguire è riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «società *benefit*» o l'abbreviazione: «SB», e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Il **comma 2-sexies** prevede i doveri e le responsabilità poste in capo agli amministratori delle società *benefit*: tale società deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un effetto e il perseguimento delle finalità di beneficio comune e a tale scopo deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento del beneficio comune.

Il **comma 2-septies** regola i doveri degli amministratori, con un rinvio alla normativa codicistica, mentre il **comma 2-octies** reca disposizioni per garantire la trasparenza dell'operato della società *benefit*, che è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del

beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno *standard* di valutazione esterno e che comprende specifiche aree di valutazione; una specifica sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione annuale - ai sensi del comma **comma 2-novies** è pubblicata nel sito *internet* della società.

Il **comma 2-decies** affida all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sull'operato delle società *benefit* e in particolare nei confronti di quelle che, senza giustificato motivo e in modo reiterato, non perseguano le finalità di beneficio comune. Nei confronti di tali società possono esser applicate le disposizioni vigenti in materia di pubblicità ingannevole e le disposizioni del codice del consumo, tra le quali quelle in materia di pratiche commerciali sleali.

Articolo 24, commi 1-5 **(Lotta alla povertà)**

Il **comma 1** dell'articolo in esame istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Al Fondo sono assegnati 600 milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione, adottato con cadenza triennale e attuano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo in commento.

Per il 2016, le risorse stanziare, pari a 600 milioni di euro, sono ripartite nei seguenti interventi, considerati priorità del Piano nazionale (**comma 2**):

a) 380 milioni di euro per l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà destinata all'estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. **La 5^a Commissione del Senato ha introdotto con l'emendamento 24.14 un particolare riferimento, nell'ambito dei nuclei familiari con figli minori, alle famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario;**

b) 220 milioni di euro all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione – ASDI.

Il **comma 3** finalizza i 1.000 milioni di euro stanziati a regime, per gli anni successivi al 2016, all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà - **correlata (come specificato dalla 5^a Commissione del Senato con l'emendamento 24.2000) alla differenza tra il reddito**

familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta - nonché alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

Il **comma 4** stabilisce che, **a decorrere dal 2016**, confluiscono **nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale**, le **risorse stanziare per gli ammortizzatori sociali**, nella misura di **54 milioni di euro annui**. Per il 2016 tali risorse sono destinate all'**avvio** su tutto il territorio nazionale della **misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della Carta acquisti sperimentale**.

Il **comma 5** abroga i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 92/2012, relativi all'indennità una tantum dei lavoratori a progetto.

Articolo 24, commi 6-9

(Fondo per il contrasto della povertà minorile ed educativa)

I **commi dal 6 al 9** istituiscono un **Fondo sperimentale per il contrasto della povertà minorile ed educativa (emendamento 24.39)** alimentato da versamenti effettuati dalle **fondazioni bancarie**. Alle fondazioni è riconosciuto un **credito d'imposta**, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un protocollo d'intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'**emendamento 24.46** specifica che il credito viene riconosciuto, con apposita certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel momento in cui le Fondazioni trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa.

Articolo 24, comma 10

(Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari)

Il **comma 10** intende semplificare la **cessione gratuita di prodotti facilmente deperibili** (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.

In particolare la norma eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all'amministrazione finanziaria per

poterli consegnare. Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.

Articolo 25, comma 1
(Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave)

L'**articolo 25, comma 1**, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza, e prive di legami familiari di primo grado.

Articolo 25, comma 1-bis
(Stanziamiento in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi)

Il **comma 1-bis** - inserito dalla 5^a Commissione del Senato con l'**emendamento 25.8000** - autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016 in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - Onlus, con il vincolo di destinazione ivi specificato.

Articolo 25, comma 2
(Fondo per le non autosufficienze)

Il comma in esame incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Poiché la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) aveva fissato dal 2016 lo stanziamento del Fondo in 250 milioni di euro annui, lo stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, risulta pari a 400 milioni.

Articolo 25, comma 2-bis
(Pazienti affetti da SLA)

Il **comma 2-bis** - inserito dalla 5^a Commissione del Senato con l'**emendamento 25.7000** - prevede uno stanziamento pluriennale, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, per lo svolgimento di una

sperimentazione clinica, relativa al trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da SLA.

Articolo 25, commi 2-bis e 2-ter
(Integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport)

L'**emendamento 25.6000** - approvato in sede referente - inserisce i **commi 2-bis e 2-ter** nell'**articolo 25**. La nuova disposizione attribuisce - a decorrere dal **2016** - una quota pari a **500 mila** euro a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266¹⁴, al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, "**Special Olympics Italia**", al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport.

A tal fine il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, viene incrementato di **0,5 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 25, commi 3-5
(Adozioni internazionali)

Il **comma 3** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate – viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 4. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per coordinamento, il **comma 5** elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni internazionali e alla relativa Commissione.

¹⁴ Secondo tale disposizione al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi alla promozione dell'attività sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica. Tale contributo è stato successivamente incrementato da altre disposizioni legislative (in particolare il comma 1298 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 568 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il comma 9-bis dell'art. 63, D.L. 25 giugno 2008, n. 112).

Articolo 25, comma 5-bis
(Soggetti operanti in favore di ciechi ed ipovedenti)

Il presente comma - inserito dalla 5^a Commissione del Senato con l'emendamento 25.2000 - riguarda il riparto del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi ed avente, nella normativa fino ad ora vigente, il vincolo di destinazione ai seguenti enti formativi: Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.).

La presente novella dispone che una misura pari al 15 per cento del contributo sia destinato all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS. Si prevede, inoltre, che il riparto tra i quattro soggetti sia operato dal Ministero dell'interno, su proposta dell'Unione italiana ciechi e tenuto conto dei progetti di attività presentati dai medesimi soggetti. Nella normativa vigente, invece, il contributo è ripartito annualmente dall'Unione italiana ciechi (sulla base dei programmi e dell'organizzazione sul territorio dei due Istituti suddetti). La novella definisce anche i profili di rendicontazione.

Articolo 25, commi 5-bis e 5-ter
(Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti)

L'emendamento 25.5000 (testo 2), inserendo i commi 5-bis e 5-ter nell'articolo 25, incrementa di **2 milioni** di euro il contributo, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore della **Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza**. Il contributo è attualmente previsto dall'articolo 1 L. 260/2002.

In secondo luogo, assegna alla **Biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus"** un contributo di **100.000** euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Articolo 26
(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

L'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite

massimo di 1.500 milioni di euro - ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (**commi 1 e 2**)

Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (**commi 3-6**).

L'emendamento 26.2000, inserito in sede referente, al comma 4 specifica che l'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità. Al **comma 6** con riferimento al monitoraggio dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio da parte del MEF si dispone che il predetto Ministero comunichi al Dipartimento della Protezione Civile, entro il termine del 31 marzo, l'esito della verifica in esame.

Infine, sono aggiunti (con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 26.2000) all'articolo 26 **i commi 7-bis e 7-ter** che per gli anni 2016 e 2017 autorizzano i Comuni del cratere del sisma del 6 aprile 2009 a prorogare o rinnovare i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale. A tali proroghe non si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Ai predetti oneri si provvede con l'utilizzo delle somme stanziata nella legge n. 190 del 2014 alla tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualifica.

Articolo 26, commi 7-bis - 7-quinquies (Em. 26.2200)
(Assegnazione di personale negli Uffici Speciali per la ricostruzione in Abruzzo)

Con l'approvazione dell'emendamento, si proroga di un ulteriore triennio l'assegnazione di 25 unità di personale a tempo determinato nei due Uffici speciali per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti rispettivamente uno per la città de L'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012 (**comma 7-bis e 7-ter**). I **commi 7-quater e 7-quinquies** recano le norme di copertura degli oneri.

Articolo 26, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater (Em. 26.2100)
(Zone terremotate)

L'emendamento 26.2100 reca misure in favore delle popolazioni colpite da terremoti. L'emendamento opera aggiungendo all'**articolo 26** tre **nuovi commi, 7-bis, 7-ter e 7-quater**. Il **nuovo comma 7-bis** apporta una serie di modifiche al **decreto-legge n. 74/2012**, convertito con modificazioni dalla **legge 122/2012**. Il **nuovo comma 7-ter** dell'**articolo 26** novella l'**articolo 10 del decreto-legge n. 83/2012**, a sua volta convertito con modificazioni dalla **legge 134/2012**. Il **nuovo comma 7-quater** dell'**articolo 26**, stanziava alcune somme per la ricostruzione in Emilia-Romagna e in Lombardia (come si vedrà più avanti).

Il **nuovo comma 7-bis** introdotto dall'**emendamento 26.2100** modifica gli articoli **articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 74/2012**, a suo tempo adottato in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che interessarono il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

Per quanto riguarda l'**articolo 1 del decreto-legge 74/2012**, l'emendamento in esame novella i **commi 5 e 5-bis**. Ai sensi del **comma 5 così come modificato** dall'emendamento, i presidenti delle regioni potranno avvalersi per gli interventi non soltanto dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, ma anche delle strutture regionali competenti per materia. Il **comma 5-bis**, analogamente, con specifico riferimento alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede che i rispettivi Presidenti, in qualità di Commissari Delegati, possano delegare le funzioni loro attribuite in favore delle popolazioni terremotate non soltanto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi per la ricostruzione, ma anche alle strutture regionali competenti per materia. Per quanto concerne invece l'**articolo 4** del decreto-legge 74/2012, l'**emendamento 26.2100** crea un **nuovo comma, 5-ter**, che consente ai Presidenti delle Regioni di destinare una quota delle risorse per la ricostruzione anche ad interventi di riparazione di edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private. Passando all'**articolo 5 del decreto-legge 74/2012**, dedicato alle scuole delle zone terremotate, si introduce un **nuovo comma, 1-ter**, per effetto del quale i Presidenti delle Regioni, entro determinati limiti indicati dalla disposizione stessa, possono destinare parte delle risorse alla realizzazione di di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o asili e per università che abbiano riportato danni lievi.

Passando alle novelle relative al **decreto-legge 83/2012** (*Misure urgenti per la crescita del Paese*) introdotte dal **nuovo comma 7-ter** inserito dallo **emendamento 26.2100**, esse intervengono sull'**articolo 10 del decreto-legge**, che reca *Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012*, aggiungendovi **tre nuovi commi: 4-bis, 4-ter e 4-quater**. Con il comma **4-bis**, si consente l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastiche e/o uffici pubblici nonché delle relative aree di sedime e pertinenziali e dei prefabbricati modulari abitativi. Tale consenso sarà dato da commissari delegati. Secondo il **nuovo comma 4-ter**, i commissari delegati provvedono altresì al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma **4-bis** (del quale si è appena detto) a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. Il **comma 4-ter** dispone anche che i trasferimenti in questione avvengano mediante atti ricognitivi con esenzione da effetti fiscali. Il **nuovo comma 4-quater** proroga al 31 dicembre 2016 il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. In precedenza, tale termine era fissato al 31 dicembre 2014 dall'**articolo 6-sexies del decreto-legge 43/2013**, convertito con modificazioni dalla **legge 71/2013**. Al relativo onere di spesa si provvede per mezzo di risorse presenti sulle contabilità dei Commissari di cui all'**articolo 1 del decreto-legge 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 122/2012**.

Il comma 7-quater dell'articolo 26 destina 160 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in favore della Lombardia, a completamento delle attività connesse alla ricostruzione dopo il sisma del 20 e 29 maggio 2012. Ai relativi oneri di spesa si fa fronte attraverso corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa per il credito d'imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui al **decreto-legge 95/2012, articolo 3-bis, comma 6**, convertito con modificazioni dalla **legge 135/2012**. Ai fini dell'attuazione **dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012**, il **comma 6** dell'articolo stesso autorizza una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Articolo 27, commi 1-4 **(Rinnovi contrattuali)**

L'**articolo 27, commi 1-4**, reca disposizioni per i **rinnovi contrattuali** del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in **300 milioni** di

euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018.

Articolo 27, comma 4-bis (Em. 27.2000)
(Personale Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio)

L'emendamento 27.2000 inserisce il comma 4-bis all'articolo 27 del disegno di legge in esame. Si ricorda che l'**articolo 27, commi 1-4**, reca disposizioni per i **rinnovi contrattuali** del personale delle pubbliche amministrazioni. L'emendamento in esame stabilisce che, per assicurare l'omogenea applicazione di quanto previsto in materia di personale dall'art. 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, la Regione Lombardia (o l'ente da essa individuato) provveda ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo - nei relativi bandi - il riconoscimento dell'esperienza maturata dal personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno 10 anni, con mansioni impiegate, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Si specifica che la Regione provveda all'attivazione delle suddette procedure, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale.

Articolo 27, commi 5 e 6
(Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

Il **comma 5 dell'articolo 27**, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013) -, **proroga fino al 31 dicembre 2016** e limitatamente a **4.800 unità** l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Per quanto concerne le **disposizioni di carattere ordinamentale** applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma 6 dell'articolo 27 rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n.92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a **disposizione dei prefetti interessati** (comma 1);
2. **il piano** di impiego del personale delle Forze armate è **adottato con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di **agenti di pubblica sicurezza**.

Articolo 27, comma 7

(Fondo per interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi)

Il comma 7 dell'art. 27 prevede l'**istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia** e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una **dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017**.

L'**individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti** a cui destinare le risorse viene demandata ad un **apposito D.P.C.M, da emanarsi, secondo quanto specificato con modifica apportata in sede referente mediante l'approvazione dell'emendamento 27.94**, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 27, comma 7 (Em. 27.2100)

(Fondo per interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi)

Il comma 7 dell'art. 27 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della

terra dei fuochi. **Con l'approvazione dell'emendamento 27.2100 delle relatrici**, viene inserita, tra le finalità degli interventi, la bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato.

Il medesimo comma 7 specifica, infine che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio

Articolo 27, comma 8 ***(Federazioni sportive nazionali)***

Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Articolo 27, comma 9 ***(Fondo per i collegi arbitrali internazionali)***

La disposizione autorizza la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, dotato di 1 milione di euro a partire dal 2016, finalizzato a coprire le spese per la costituzione ed il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati riguardanti il nostro Paese.

Articolo 27, comma 10 ***(Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari)***

Il **comma 10 dell'articolo 27** concerne la promozione e lo svolgimento di **celebrazioni** di alcuni **anniversari** importanti. A tal fine, esso reca un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per un totale di 8 milioni di euro.

Articolo 27, comma 10-bis (Em. 27.2300)
(Reparti operativi Marina Militare)

All'art. 27 è stato aggiunto, dalla 5a Commissione in sede referente (em. **27.2300**), il comma 10-*bis*, con il quale si autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2016, al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle condizioni sanitarie - per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del Ministero della difesa - Marina militare.

Conseguentemente, all'art. 33, comma 34, l'incremento disposto al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/04, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/04, è ridotto, per l'anno 2016, da 300 milioni a 299 milioni di euro. Resta, invece, fermo l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 27, comma 10-bis
(Istituzioni culturali)

L'**emendamento 27.2400** - approvato in sede referente - autorizza a decorrere dal **2016** l'ulteriore spesa di **1 milione** di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'**articolo 1** della **legge 534/1996**.

La L. 534/1996 ha riordinato la disciplina riguardante **i contributi statali ad enti culturali**, disponendo una **razionalizzazione** delle diverse ipotesi di **erogazione**, a decorrere dal 1° gennaio 1997. In particolare, l'**art. 1** ammette al **contributo ordinario annuale** dello Stato le istituzioni culturali che presentino domanda e siano incluse in **apposita tabella**, sottoposta a **revisione ogni tre anni**, emanata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentite le Commissioni parlamentari** competenti, nonché il (ora) **Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali** del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

I **requisiti necessari per l'inclusione nella tabella** sono individuati dall'**art. 2**.

Le istituzioni culturali interessate debbono, tra l'altro:

- essere **istituite con legge dello Stato** e svolgere compiti stabiliti da quest'ultima, **oppure** essere in possesso della **personalità giuridica**;
- non avere **fine di lucro**;

- svolgere in modo continuativo **attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile**;
- disporre di un **rilevante patrimonio documentario** (bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, audiovisivo), pubblicamente fruibile in forma continuativa;
- fornire **servizi di rilevante ed accertato valore culturale**, collegati all'attività di ricerca ed al patrimonio documentario;
- sviluppare **attività di catalogazione e applicazioni informatiche** finalizzate alla costruzione di basi di dati rilevanti per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
- operare sulla base di una **programmazione almeno triennale**;
- **documentare** l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo e presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati;
- **disporre di sede ed attrezzature idonee e adeguate**.

Per il **primo inserimento** in tabella è, inoltre, prescritto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano **attività da almeno 5 anni**.

Le somme sono stanziare sul **capitolo 3671** dello stato di previsione del MIBACT, la cui dotazione annuale è quantificata nella tab. C della legge di stabilità.

Articolo 27, comma 10-bis

(Collegamento marittimo di competenza della Regione Sardegna)

La Commissione ha aggiunto (em. **27.2500 testo 2**) un nuovo comma 10-*bis* che novella l'articolo 8, comma 13-*septies*, del decreto-legge [78/2015](#), che destina risorse finanziarie, da utilizzare mediante una gara, per l'assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori. La novella dispone che, nelle more dell'espletamento della predetta gara, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse possono essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, per assicurare i servizi di collegamento marittimo di competenza della Regione Sardegna, anche mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima).

Articolo 27, comma 10-bis (em. 27.198)

(Proroga termini)

L'emendamento 27.198 aggiunge il comma 10-*bis* all'articolo 27 del disegno di legge in esame, al fine di prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016) le disposizioni recate dall'art. 10, co. 1, del D.L.

n. 192/2014¹⁵, concernente a sua volta *Proroga di termini in materia economica e finanziaria*. Suddetta proroga riguarda le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 svolte da un commissario liquidatore.

Articolo 27, comma 11 (emendamento 27.2200)
(Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera)

Il **nuovo comma 11** aggiunto **all'articolo 27 del'A.S. 2111 dall'emendamento 27.2000** approvato nel corso dell'esame in sede referente rifinanzia il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Si tratta di un fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) **ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 11 marzo 2006, n. 81**.

Il rifinanziamento vale per gli anni 2016 e 2017, con importi diversi. Per il 2016, è di 1 milione di euro; per il 2017, di 4 milioni di euro. Ai corrispondenti oneri si provvede utilizzando il fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi **dell'articolo 49, comma 2, lettera d) del decreto-legge 66/2014** (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito con modificazioni **dalla legge 89/2014**.

Si ricorda che **l'articolo 49 del decreto-legge 66/2014** concerne il riaccertamento dei residui passivi nonché della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, **la lettera d) del comma 2 di tale articolo** riguarda i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali e stabilisce che, con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

¹⁵ Recante *'Proroga di termini previsti da disposizioni legislative'* (L. 11/2015).

Articolo 28
(Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)

L'**articolo 28** contiene numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a **rafforzare** il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (comma 1).

Viene anche **esteso** l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie fiscali (comma 2), a tutte le stazioni appaltanti (commi 3-5) ed agli enti locali (comma 6). L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 10).

La norma punta altresì ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 5, 13, 14). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è infine disincentivato introducendo l'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 16).

Altre modifiche sono motivate da un'esigenza di **semplificazione**, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 7, 8 e 9), oppure di trasparenza (comma 11).

Articolo 28, comma 6-bis (em. 28.23)
(Contribuzione dei comuni alla locazione di caserme ospitate presso proprietà private)

Il **comma 6-bis**, aggiunto dalla **Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente**, introduce, dopo il comma 4 dell'articolo 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, un comma aggiuntivo che, al fine di favorire la sicurezza pubblica, attribuisce **ai comuni, appartenenti al territorio di competenza delle caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, la facoltà di contribuire al pagamento del relativo canone di locazione.**

L'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012 reca disposizioni volte a razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. Nell'ambito di tali disposizioni, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è prevista la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti Istat. È introdotto, inoltre, un parametro di riferimento per gli

spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.

Articolo 29

(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 29** punta a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi **in materia informatica**, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi.

La 5^a Commissione, in sede referente, ha approvato l'**em. 29.5000**, che apporta alcune modificazioni all'articolo in esame.

In particolare, il comma 1 viene modificato specificando che i beni e servizi, all'ottimizzazione e razionalizzazione dei cui acquisti sono volte le disposizioni dell'articolo in esame, sono beni e servizi "informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente". Viene modificata, conseguentemente, la rubrica dell'articolo.

Dopo il comma 1, è stato inserito il comma 1-*bis*, nel quale si prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponga il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano recherà, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi e individuerà beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

E' modificato il comma 2 nel senso che viene articolato il procedimento concernente gli approvvigionamenti di cui al comma 1, in relazione al quale, nel testo originario, ci si limitava a prevedere che Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore interessato acquisissero il parere vincolante di Agid sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto della richiesta di approvvigionamento.

In particolare, Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con la domanda aggregata di cui al Piano predisposto da Agid. Agid, Consip e i soggetti aggregatori propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 1

iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa.

Viene modificato il comma 3 nel senso che l'obiettivo di risparmio di spesa del 50%, rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 - al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale predisposto dall'Agid - è posto per la fine del triennio 2016-2018.

Sono operate alcune esclusioni dal raggiungimento di detto obiettivo: le società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'*articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413*, Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, l'amministrazione della giustizia in relazione al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari.

Si prevede che i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame siano utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Viene aggiunto, in fine, il comma 7-bis (em. 29.26), ai sensi del quale si prevede che, al fine di consentire l'interoperabilità degli enti del Servizio sanitario nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., siano definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 30, commi 1-16

(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale)

I **commi da 1 a 16** dell'**articolo 30** concernono la **pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale** e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un **sistema di monitoraggio** delle attività assistenziali e della loro qualità (**commi 2 e 3**), introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un **piano di rientro** per le **aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie** e gli **istituti di ricovero e cura a carattere scientifico** pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (**commi da 4 a 14**) e prevedono un'**estensione** dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, **alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presidi ospedalieri (commi 15 e 16)**.

Articolo 30, commi 17 e 18
(Aziende sanitarie uniche)

I **commi 17 e 18** prevedono che in alcune regioni si possano costituire **aziende sanitarie uniche**, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali. **La 5^a Commissione del Senato ha escluso le province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito in esame (em. 30.18).**

Articolo 31
(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale)

L'**articolo 31** riguarda i **contratti di acquisti di beni e servizi**, relativamente alle categorie merceologiche **del settore sanitario**, le unità organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione multidimensionale dei dispositivi medici. **La 5^a Commissione del Senato ha escluso le province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito del comma 4 (em. 31.18)**, il quale prevede che le regioni adottino provvedimenti intesi a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

Articolo 32, commi 1-13
(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria)

I **commi da 1 a 12** dell'**articolo 32** concernono la **revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria**. In merito, si prevede un **incremento di spesa** non superiore a **800 milioni di euro annui** per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Le modifiche operate dalla 5^a Commissione del Senato (emm. 32.10; 32.12 e 32.24) inseriscono nell'ambito delle procedure di revisione il parere delle competenti Commissioni parlamentari (come già contemplato anche dall'ultima procedura vigente), richiedono la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte del Ministro della salute, di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme in esame e pongono -

riguardo alle attività della suddetta Commissione nazionale - un richiamo al rispetto degli obblighi, per le pubbliche amministrazioni, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, stabiliti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Le novelle di cui al successivo **comma 13** modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (Comitato che ha assorbito alcuni organi collegiali ed organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza).

Articolo 32, comma 14 ***(Livello di finanziamento del SSN)***

Il comma in esame ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro.

Il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, precedentemente stabilito dalla legge di stabilità 2015 (commi 167 e 556 legge 190/2014) e dal decreto legge enti territoriali (art. 9-*septies* D.L. 78/2015), era stato infatti fissato in 113.097 milioni di euro.

Non sono conteggiati, ai fini degli effetti di risparmio, gli effetti della rideterminazione delle risorse delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 32, commi 14-bis e 14-ter (em. 32.2000) ***(Farmaci e trattamenti innovativi)***

Il **comma 14-bis** - inserito dalla 5^a Commissione del Senato - specifica che le risorse costituenti la dotazione del "fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi" non si computano ai fini del limite vigente della spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale.

Le risorse del fondo sono pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; esse sono già contabilizzate nei saldi di finanza pubblica, ragion per cui il **comma 14-bis** in esame chiarisce che le medesime non rientrano nel computo del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale (per la disciplina relativa a tale limite, cfr. l'art. 15, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135).

La disposizione di cui al **comma 14-bis** entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 14-ter - anch'esso introdotto dalla 5^a Commissione del Senato - prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi, che definisca i contenuti ivi indicati, tra i quali le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità, le previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli strumenti di garanzia e trasparenza, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi medesimi.

Articolo 32-bis
(Fondo Progetto genomi Italia)

Il presente articolo - inserito dalla 5^a Commissione del Senato (emendamento 32.0.2100) - istituisce il fondo Progetto genomi Italia ed una Commissione nazionale per la gestione del medesimo fondo.

Quest'ultimo ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 ed è inteso all'attuazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie in materia di genoma (con particolare riferimento al genoma della popolazione italiana). Il piano oggetto del fondo è predisposto dalla suddetta Commissione e deve essere cofinanziato da uno o più soggetti, pubblici o privati, individuati dal medesimo organo. L'impegno per il cofinanziamento è assunto nelle misure ed entro i termini ivi stabiliti. In caso di mancata individuazione di soggetti cofinanziatori nei termini, il progetto non ha luogo.

Articolo 32-bis
(Revisione dell'uso dei medicinali)

Il presente articolo - inserito dalla 5^a Commissione del Senato (emendamento 32.0.2000) - istituisce un fondo per la remunerazione del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (*medicine use review*), svolto da parte delle farmacie in via sperimentale ed in fase di prima applicazione. La dotazione del fondo è pari ad 1 milione di euro per il 2016; essa è assegnata alle regioni ed alle province autonome in proporzione alla popolazione residente.

In via generale, la revisione dell'uso dei medicinali, da parte di una farmacia, concerne sia l'assistenza al paziente nel corretto accesso alla terapia sia il rilevamento di eventuali problemi legati alla terapia in corso.

Articolo 33, comma 1
(Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri)

Il **comma 1** dell'articolo 33 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere **dall'anno 2016**, per i seguenti importi: **512,5 milioni** nel **2016**, **563 milioni** nel **2017** e **537,6 milioni** nel **2018** e anni successivi, come indicati nell'**elenco n. 2** al disegno di legge.

Articolo 33, comma 2
(Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio)

La disposizione determina una **riduzione degli stanziamenti** di bilancio iscritti a favore della **Presidenza del Consiglio**.

L'ammontare di siffatta riduzione è modulato nel modo seguente: 23 milioni di euro per l'anno 2016; 21,7 milioni per l'anno 2017; 18 milioni annui a decorrere dal 2018.

Articolo 33, comma 3
(Riduzione risorse CAAF)

L'articolo 33, comma 3, modificato dall'emendamento 33.9000 delle Relatrici approvato in V commissione, riduce di 40 mln di euro nel 2016 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, le risorse per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale.

In particolare, il **comma 3** dispone la riduzione in misura pari a 40 mln di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Viene demandata ad apposito **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la **rideterminazione dei compensi** spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

Il capitolo in questione individua appunto le spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nonché ai commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro, che prestino assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa.

In materia era già intervenuto il **decreto 29 dicembre 2014** del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si era proceduto alla **rimodulazione dei compensi** spettanti ai CAAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 175 del 2014 «semplificazione fiscale», che ha disposto la soppressione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 e dell'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nella parte in cui prevedono il compenso a favore dei sostituti d'imposta per l'attività di assistenza fiscale, nonché la rimodulazione con apposito decreto ministeriale, a partire dal 2015, dell'entità dei compensi previsti dall'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e dall'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, per i CAAF e i professionisti abilitati, al fine di tener conto del diverso (minore) livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza, correlato all'introduzione della dichiarazione precompilata dei redditi. Si ricorda che ai sensi del citato decreto 29 dicembre 2014 le risorse da destinare all'erogazione dei compensi in esame non possono eccedere il limite di quasi 317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 33, comma 4

(Riduzione dello stanziamento dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale)

Il **comma 4** dell'articolo 33 dispone la **riduzione di 10 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2016** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato **dell'otto per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Articolo 33, comma 5

(Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine)

Il **comma 5 dell'articolo 33** abroga la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto), un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

Si tratta dell'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di riparto del predetto fondo sono stati demandati a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, che non risulta essere stato adottato.

Articolo 33, comma 6

(Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale)

Il **comma 6** dispone, a decorrere dall'anno **2016**, la **cessazione dei trasferimenti erariali**, in favore delle **regioni a statuto speciale**, concernenti gli **indennizzi di usura delle strade**, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

Articolo 33, comma 6-bis

(Risorse destinate agli enti locali siciliani per accoglienza di migranti)

Questo comma è stato introdotto in sede referente (con l'approvazione dell'emendamento 33.2100).

Esso destina 3 milioni per l'anno 2016 agli enti locali della Regione Sicilia, quale "ristoro" per le maggiori spese sostenute per dare accoglienza a profughi e rifugiati extracomunitari.

Le modalità di riparto di tali risorse sono demandate a decreto attuativo del ministero dell'interno (di concerto con quello dell'economia e finanze), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di stabilità.

La copertura finanziaria della disposizione è tratta attingendo all'incremento (altrove disposto - cfr. l'articolo 33, comma 34 del disegno di legge - e corrispettivamente ridotto nel suo ammontare) del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 33, comma 7
(Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

Il **comma 7** riduce l'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo per la riduzione della pressione fiscale** dei seguenti importi:

809,6 milioni di euro per il **2016**;

413,4 milioni di euro per il **2017**;

411 milioni di euro per il **2018**;

388 milioni di euro a decorrere **dal 2019**.

Articolo 33, comma 8
(Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici)

La disposizione incide sull'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del **'due per mille' ai partiti politici**.

Si dispone una **riduzione** di tale autorizzazione, per **10 milioni nel 2016**, per **20 milioni nel 2017**.

Pertanto, l'autorizzazione di spesa per la copertura del **'due per mille'** ai partiti politici è rideterminata nel modo che segue:

17,1 milioni nel 2016 (anziché 27,1 milioni);

25,1 milioni dal 2017 (anziché 45,1 milioni).

Articolo 33, commi 9 e 10
(Zone franche urbane)

L'articolo 33, commi 9 e 10, delimita l'ambito territoriale del finanziamento delle **agevolazioni alle zone franche urbane** a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue (comma 10).

Articolo 33, comma 11
(Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

L'articolo 33, comma 11, reca norme sia transitorie sia a regime per la **modifica** dei criteri di **calcolo del finanziamento** statale degli **istituti di patronato e di assistenza sociale**.

Le modifiche consistono:

- nella **riduzione**, con effetto sui finanziamenti a decorrere dall'anno 2016, da 0,207 a 0,193 punti percentuali (0,183 punti nel testo originario, così modificato **dalla 5^a Commissione del Senato**), del valore **dell'aliquota di finanziamento** dei suddetti istituti, la quale si commisura sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL;
- nella **riduzione**, con effetto dall'esercizio finanziario 2017, da 72 a 65 punti percentuali (60 punti nel testo originario, così modificato **dalla 5^a Commissione del Senato - em. 33.2200**), **dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento** in oggetto, aliquota che si commisura sulle somme in materia impegnate nell'ultimo rendiconto (del bilancio dello Stato) approvato e che dà luogo all'iscrizione delle somme nel bilancio statale di previsione e all'erogazione del relativo acconto (rispetto al finanziamento definitivo) entro il primo trimestre dell'anno solare. La modifica di tale aliquota opera, come detto, a decorrere dal 2017, mentre, per il 2016, si prevede che la riduzione della quota provvisoria sia pari a 28 milioni di euro (48 milioni nel testo originario, così modificato **dalla 5^a Commissione del Senato**) rispetto al bilancio a legislazione vigente. Si ricorda che l'importo definitivo è determinato con l'approvazione del rendiconto (del bilancio dello Stato) dell'anno precedente quello di riferimento - in base, quindi, alle somme effettivamente affluite all'entrata al bilancio dello Stato, per effetto dell'applicazione dell'aliquota sul gettito contributivo del suddetto anno precedente -.

Articolo 33, comma 12

(Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali)

Il **comma 12** dispone che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici (**INPS e INAIL**), nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la **riduzione delle proprie spese correnti** (diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali), in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, **risparmi aggiuntivi** complessivamente non inferiori a **53 milioni di euro annui**, anche attraverso l'attuazione delle norme in materia di acquisto di beni e servizi in forma centralizzata da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 33, commi 13-17

(Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia)

I **commi da 13 a 17 dell'articolo 33** riguardano il Ministero della Giustizia. Vi sono disposte alcune **riduzioni**, a valere sulle **indennità** da corrispondere ai **magistrati onorari (comma 13)** e sul **Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario (comma 14)**.

Insieme, sono poste previsioni riguardanti i **mutui** contraibili dagli enti locali **per edilizia giudiziaria (comma 15)**, i termini relativi a **interventi strutturali sul Palazzo di giustizia di Palermo (comma 16)**, l'avvalimento di alcune tipologie di **personale** da parte degli **uffici giudiziari (comma 17)**.

Nel corso dell'esame presso la **Commissione bilancio è stato approvato l'emendamento 33.129**, che ha modificato il comma 15 nel senso di prevedere che **nel caso in cui i mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti per l'edilizia giudiziaria siano stati estinti, l'immobile possa essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità differenti dall'edilizia giudiziaria** previo parere favorevole del Ministero della giustizia.

Articolo 33, commi 13-bis e 13-ter (Em. 33.2000)

(Proroghe per giudici onorari e altre categorie di magistrati)

L'emendamento 33.2000 aggiunge all'articolo 33 dell'A.S. 2111, dopo il comma 13, due nuovi commi: 13-bis e 13-ter.

Il nuovo comma 13-bis riguarda quei giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non sono consentite ulteriori conferme. Per effetto della disposizione in commento, i magistrati di queste tre categorie sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a partire dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2016.

Il comma 13-ter dell'articolo 33 dell'A.S. 2111 reca un'altra proroga di termini, stavolta in forma di novella. Essa riguarda i magistrati ordinari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della repubblica presso i tribunali ordinari. La norma modificata è il **decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), articolo 245, comma 1** (unico). In conseguenza della modifica, i suddetti magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla

procura della Repubblica presso il tribunale ordinario fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 maggio 2016, anziché non oltre il 31 dicembre 2015 come invece stabilisce la norma vigente.

Articolo 33, comma 18
(Riduzione dei contributi a organismi internazionali)

Il comma 18 dispone che Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall'Italia ad alcuni organismi internazionali, di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella **riduzione** delle relative previsioni di spesa nella misura di 1.000.198 euro per il 2016, e di 2.700.528 euro a decorrere dal 2017.

Articolo 33, commi 19 e 20
(Incremento della tariffa consolare)

Il comma 19 prevede un aumento della tariffa dei diritti consolari, mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011

Il comma 20 prevede che le maggiori entrate conseguite con l'aumento della tariffa dei diritti consolari, **valutate in 6 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016-2018, restano acquisite all'entrata**: non si applicano perciò le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568 della legge finanziaria per il 2007 ed all'articolo 2, comma 58 della legge finanziaria 2008.

Articolo 33, comma 21
(Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI)

Il comma in esame stabilisce che le somme, nel triennio 2016-2018, realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare rimangono acquisite all'entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.

Articolo 33, comma 22

(Riduzione trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero)

Il **comma 22** dispone una riduzione, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all'estero.

Articolo 33, comma 23

(Acquisizione all'erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole)

Il **comma 23** dispone che le **somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie** prima dell'introduzione del "cedolino unico", giacenti sui bilanci delle medesime, sono **acquisite all'erario**.
In particolare, prevede che le predette **somme**, pari a **60 milioni di euro**, sono **versate all'entrata** del bilancio dello Stato nell'**anno 2016**.

Articolo 33, comma 24

(Acquisizione all'erario di risorse ex IRRE)

Il **comma 24** dispone che le **risorse finanziarie** degli **ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE)**, confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, sono **acquisite all'erario**.
In particolare, prevede che le predette **somme**, pari a **1 milione di euro**, sono **versate all'entrata** del bilancio dello Stato nell'**anno 2016**.

Articolo 33, commi 25-27

(Edilizia universitaria)

I commi da 25 a 27 dell'articolo 33 disciplinano la **procedura** finalizzata al **versamento all'entrata del bilancio** dello Stato delle risorse finanziarie trasferite alle università e **non spese** nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di **edilizia universitaria** negli anni dal 1998 al

2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva.

Articolo 33, comma 28

(Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio)

Il comma 28 riduce le risorse statali per le **regioni Campania e Lazio**, per il finanziamento dei **servizi di trasporto regionale marittimo**.

Articolo 33, comma 29

(Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Il comma 29 riduce le risorse per la gestione e lo sviluppo dei **sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione, avente la durata di un anno, di **sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi**, effettuati in aree urbane ed extraurbane, dai **veicoli che trasportano merci pericolose**.

Articolo 33, comma 30

(Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale)

Il comma 30 riduce il finanziamento del **rinnovo** del secondo biennio economico del **contratto collettivo** 2004-2007, relativo al settore del **trasporto pubblico locale**.

Articolo 33, comma 31

(Soppressione di contributi a imprese armatoriali)

Il comma 31 sopprime il contributo ventennale di **5 milioni di euro** a decorrere dall'esercizio 2014 per gli **investimenti delle imprese marittime** per il rinnovo e l'**ammodernamento della flotta**.

Articolo 33, comma 32
(Dismissione immobili della difesa)

Il **comma 32 dell'articolo 33** reca norme in materia di **dismissione degli immobili** della difesa disponendo, in particolare, che non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 33, comma 33
(IVA super-ridotta pubblicazioni)

Il **comma 33** estende l'**aliquota IVA super-ridotta al 4 per cento**, già prevista per gli *e-book*, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici *online*.

Articolo 33, comma 34
(Fondo per interventi strutturali di politica economica)

Il **comma 34** dell'articolo 33 dispone un incremento del Fondo. Tale incremento è stato rideterminato con l'approvazione degli **emendamenti 6.28 (testo 2) 47.2000 e 47.3000**.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, si ricorda che nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per gli anni 2016-2018 (A.S. 2112), il Fondo presenta una dotazione pari a 30,4 milioni per il 2016, 7,2 milioni per il 2017 e a 119,9 milioni per il 2018.

Articolo 33, comma 34-bis (Em. 33.2350)
(Rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)

Il **comma 34-bis**, introdotto dalla Commissione bilancio, è volto a **rifinanziare il Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015** (n.190 del 2014) per un importo pari a **13 milioni**.

Si tratta del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, al quale il citato comma 200 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 attribuisce una dotazione pari a 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito

annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

Si segnala che la copertura della norma in esame è assicurata mediante la corrispondente riduzione dell'importo stanziato, all'articolo 33, comma 34, del disegno di legge in esame, per incrementare la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 33, commi 35 e 36

(Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina)

Il **comma 35** prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina. I progetti saranno individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i progetti di ciclovie turistiche è previsto il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 36 individua le relative coperture finanziarie, nonché la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici (**em. 33225**).

Articolo 33, comma 37

(Riorganizzazione Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA)

Il **comma 37** prevede il **commissariamento della Scuola nazionale dell'amministrazione** (di seguito SNA) al fine di riorganizzare l'istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate, ed in attesa della piena attuazione della riforma della Scuola già prevista dal c.d. decreto-legge PA (D.L. 90/2014) e dalla legge delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015).

Articolo 33, comma 37-bis (em. 33.1000)

(Struttura didattico residenziale del Ministero dell'interno)

Il comma è stato introdotto nel corso dell'esame referente (con l'approvazione dell'emendamento 33.1000).

Esso riscrive la disposizione vigente (recata dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 79 del 2012) secondo cui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno) le somme derivanti dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un "corrispettivo" determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Tale previsione è stata di per sé investita dalla legge n. 114 del 2014, la quale ha disposto la unificazione delle Scuole superiori nella Scuola nazionale dell'amministrazione - con soppressione dunque, tra le altre, della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

Persiste tuttavia, entro la struttura del Ministero dell'interno, una sede didattico-residenziale retta dal Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la quale opera quale sede di uffici (il Centro studi ricerca e documentazione del medesimo ministero) nonché di attività formative destinate al personale di quella o di altre amministrazioni, così come di attività formative organizzate da altri soggetti pubblici o privati, secondo apposite convenzioni e dietro versamento di un corrispettivo commisurato alla messa a disposizione della struttura.

La novella qui inserita viene ad aggiornare la disposizione del decreto-legge n. 79 del 2012, sostituendo alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (soppressa) il Dipartimento per le politiche del personale, sede didattico-residenziale, ai fini della riassegnazione al bilancio statale dei corrispettivi eventuali introiti acquisiti. Inoltre, la novella specifica che tali introiti non debbano necessariamente assumere la natura di "corrispettivo" rispetto all'onere della messa a disposizione della struttura sostenuto dall'amministrazione dell'interno, potendosi trattare - essa viene a prevedere - anche di fornitura di un servizio, nella misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione della struttura.

Articolo 33, commi 38-43 (em. 33.238)

(Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA)

I commi 38-43 dell'articolo 33 prevedono l'incorporazione della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l'Agroalimentare S.r.L. (SFGA) nell'Istituto di servizi

per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Vengono, a tal fine, specificate le modalità operative di tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l'altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto. Secondo quanto previsto dall'**emendamento 33.238 approvato in sede referente**, l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA

Articolo 33, comma 44
(FORMEZ PA)

L'**articolo 33, comma 44**, prevede la riduzione per il **2016** delle **spese di funzionamento del FORMEZ**, in misura non inferiore al 20% di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti.

Articolo 33, comma 45 (STRALCIATO)
(Osservatorio per i servizi pubblici locali)

Il **comma 45 dell'articolo 33** è stato **stralciato** ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di stabilità.

Articolo 33, comma 46
(Trasformazione della Cassa conguaglio)

Al **comma 46** si trasforma in ente **pubblico economico** la **Cassa conguaglio per il settore elettrico**, con una dotazione iniziale di **cento milioni di euro**.

Articolo 33, commi 47-51
(Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico)

I commi da **47 a 51 dell'articolo 33** modificano la disciplina dei **compensi** per gli **amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate** dal Ministero dell'economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, fissando il limite massimo annuo dei compensi nell'importo di 240mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime.

Articolo 34 (Em. 34.2000)
(Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome)

L'articolo 34, commi 1-3, determina le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019, in particolare:

- stabilisce in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome (comma 1);
- per le Regioni a statuto ordinario estende al 2019 il contributo già previsto dal D.L. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro e conferma per gli anni 2016-2019 la sede dell'auto coordinamento e della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio (commi 2 e 3).

Con le **modifiche operate dalla 5a Commissione del Senato (a seguito dell'approvazione dell'emendamento 34.2000)**, è stato introdotto un periodo aggiuntivo al comma 1, dopo il quarto periodo, con cui si specifica che l'applicazione della disciplina di cui al medesimo comma, riferita **alla regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano**, avviene nel rispetto **dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i medesimi enti territoriali in data 15 ottobre 2014**, recepito con la legge di stabilità per il 2015 (legge n.190 del 2014), con i concorsi di finanza pubblica previsti dalla stessa legge.

Al riguardo, si segnala che i commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della richiamata legge di stabilità per il 2015 fanno propri i contenuti dell'accordo siglato il 15 ottobre 2014, con il quale sono stati ridefiniti i rapporti

finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

I suddetti commi sono intervenuti nei seguenti ambiti:

- i)* entrate tributarie, con riguardo alla rimodulazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province (comma 407, lettere a) e c)); attribuzione alle Province della facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta (comma 407, lettera b); alla quantificazione delle quote delle accise sugli altri prodotti energetici (comma 411);
- ii)* riserva all'erario, sia in relazione alla disciplina generale (comma 407, lettera d)), che alla specifica riserva all'erario di cui al comma 508 della legge di stabilità per il 2014 (comma 412);
- iii)* disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) (comma 407, lettera e));
- iv)* obiettivi del patto di stabilità e determinazione del contributo alla finanza pubblica per gli anni 2015-2017 (commi 408 - 410).

I commi 4 e 5 riguardano la riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario; a tal fine è attribuito ad esse un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, finanziato con le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili".

Articolo 34-bis, commi 1-10 (Em. 34.0.1000) ***(Regime contabile e anticipazione di liquidità)***

I **commi 1-10** - inseriti nel corso dell'esame in sede referente **dalla 5^a Commissione del Senato** - riproducono quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Atto Senato 2133), decreto ancora in fase di conversione alle Camere e di cui il successivo **comma 14** propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti.

I **commi in esame intervengono sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n.35 del 2013 in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi**, al fine di tener conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015. Secondo quest'ultima, in nessun caso l'anticipazione deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, trattandosi di un "istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati".

Il **comma 1** dispone che le regioni debbano contabilizzare le anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e successive modificazioni, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le due seguenti modalità anche alternative:

- a) iscrivendo, nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un Fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che: "Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi";

- b) riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo in esame, il quale reca interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 (si veda anche il commento al successivo comma 6).

Con il decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, e successive modificazioni, sono state dettate disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

In particolare l'art. 2 (*Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome*) ha previsto che le regioni e le province autonome potessero chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti per i quali la regione non era in grado di far fronte per carenza di liquidità. Tali debiti dovevano essere certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero debiti per i quali fosse stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Vi erano compresi i pagamenti nei

confronti degli Enti locali, mentre vi erano esclusi i debiti finanziari e sanitari (disciplinati dal successivo art. 3).

La richiesta delle Regioni veniva soddisfatta a valere sulle risorse della apposita «Sezione» per i debiti regionali non finanziari e non sanitari del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", istituito dall'art. 1, comma 10, dello stesso decreto-legge.

Le Regioni, per poter ottenere l'anticipazione, erano chiamate a predisporre misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, nonché sottoscrivere con il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito contratto che definisse le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a 30 anni. Della verifica di detti adempimenti veniva incaricato un Tavolo a composizione mista Stato-Regioni.

Le regioni dovevano provvedere all'immediata estinzione dei debiti nel piano di pagamento all'atto dell'erogazione; e il responsabile finanziario della regione ovvero altra persona formalmente indicata dalla regione doveva certificare l'avvenuto pagamento e l'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

Almeno i due terzi del totale dei pagamenti doveva essere destinato ai residui passivi in via prioritaria di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a condizione che i pagamenti non superassero il limite dei corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi (se questi fossero stati inferiori alla disponibilità di pagamenti, dovevano essere considerati nella loro totalità).

Con l'art. 3 (*Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN*) lo Stato è stato autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, dello stesso decreto-legge, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

- a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari regionali (SSR) a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari.

All'atto dell'erogazione delle anticipazioni, le regioni interessate avrebbero dovuto provvedere all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di

pagamento. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione doveva fornire formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla regione stessa.

Nella premessa del decreto-legge in esame si rileva la necessità e urgenza di definire modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse alle regioni ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, e successive modificazioni, anche in ragione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 181/15, che ha censurato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate alla regione Piemonte.

Al riguardo, la Corte ha statuito che dette anticipazioni devono fornire esclusivamente liquidità per il pagamento dei debiti pregressi già contabilizzati in precedenti esercizi finanziari, mentre non possono in alcun modo fornire copertura a disavanzi di amministrazione o a nuove spese di competenza (per un approfondimento si veda la scheda sottostante).

Con la sentenza n. 181/15 la Corte costituzionale si è pronunciata in sede di giudizio di legittimità costituzionale della [legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 \(Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015\)](#) e degli artt. 1 e 2 della [legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 \(Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015\)](#), promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2013.

La sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto 2013 della Regione Piemonte, ha rilevato che dal conto del bilancio sarebbe emerso un disavanzo di amministrazione pari ad euro 364.983.307,72. L'analisi effettuata dalla sezione avrebbe evidenziato che questo risultato sarebbe derivato anche dall'utilizzo, come fonti di finanziamento del pregresso disavanzo di amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, delle risorse erogate dallo Stato in applicazione degli artt. 2 e 3 del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#).

Le leggi regionali n. 16 e n. 19 del 2013, secondo la sezione rimettente, avrebbero finanziato delle spese non previste in bilancio con le anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato in base agli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, iscrivendo le poste in uscita al Titolo I, nel quale trovano allocazione le spese correnti; conseguentemente, ampliando la capacità di spesa della Regione, avrebbero alterato l'equilibrio di bilancio. Inoltre, le censurate disposizioni, trasformando in un vero e

proprio indebitamento l'anticipazione di liquidità, avrebbero operato in violazione del divieto di cui all'art. 119, sesto comma, Cost., che impedisce di impiegare prestiti per spese diverse dagli investimenti”.

La Corte Costituzionale rileva che gli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013 hanno previsto speciali prescrizioni per i debiti delle Regioni, siano essi debiti contratti direttamente oppure maturati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Tali disposizioni devono essere considerate, nella lettura ermeneutica in prosieguo specificata, vere e proprie norme interposte ai fini della perimetrazione degli interventi compatibili con i vincoli derivanti dai parametri costituzionali invocati dal rimettente. (...)

È proprio dalla corretta interpretazione delle richiamate norme interposte – e del contesto sistematico del d.l. n. 35 del 2013 – che discende la soluzione del presente giudizio. Infatti, le tesi che si fronteggiano riguardano la natura del finanziamento attribuito alla Regione: mera anticipazione di liquidità, inidonea a garantire coperture di spesa o disavanzi, secondo l'assunto del rimettente, oppure vero e proprio mutuo di scopo, secondo la tesi della Regione, in ciò avallata dall'opinione del Procuratore regionale della Corte dei conti. (...)

Dalla formulazione di dette disposizioni si ricava che: a) la premessa del decreto-legge depone a favore della natura di mera anticipazione di cassa, facendo riferimento a debiti della pubblica amministrazione che, proprio in ragione della loro appartenenza, devono essere già compresi nei bilanci dei decorsi esercizi; b) la destinazione delle assegnazioni ex d.l. n. 35 del 2013 al pagamento di residui passivi, cioè di oneri già previsti in bilanci precedenti e, per ciò stesso, già finanziati, esclude di per sé che dette assegnazioni costituiscano copertura degli stessi; c) il riferimento a situazioni debitorie degli enti destinatari dell'anticipazione conferma in modo implicito che non si tratta di nuova copertura, dal momento che i debiti dell'amministrazione regionale possono legalmente sorgere solo all'interno di una gestione del bilancio, nel caso di specie temporalmente dimensionata in periodo anteriore al 31 dicembre 2012”.

La Corte conclude che: "Un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie”.

Quanto al regime di contabilizzazione, la Corte si pronuncia nel modo seguente: "La variazione di bilancio è altresì illegittima nella parte del Titolo III della spesa ove non sono previste partite speculari a quelle di entrata iscritte al Titolo V. La mancata simmetria degli importi iscritti nei predetti Titoli di bilancio impedisce di “neutralizzare” gli effetti dell'anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza. (...)

Proprio per evitare detto effetto, la sezione delle autonomie della Corte dei conti (delibera n. 19 del 2014) – nell'esercizio della funzione nomofilattica

in sede di controllo sugli enti territoriali ([sentenza n. 39 del 2014](#)) – e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze – nel contratto stipulato per la concessione e la restituzione dell'anticipazione – hanno previsto l'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.

L'anticipazione non deve, infatti, rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati".

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 24 settembre 2015, ha auspicato che, a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale, si intervenisse sulla disciplina relativa alle modalità di contabilizzazione, nei bilanci regionali, delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, attraverso una soluzione unitaria per le Regioni e rispettosa della sentenza stessa.

A tal fine, la Conferenza poneva a disposizione del Governo un lavoro istruttorio sul punto in questione, corredato di proposta di articolato, da utilizzare qualora fosse stato positivamente valutato un eventuale intervento con decreto-legge. Di tale lavoro il Governo ha tenuto conto nel decreto-legge in esame.

Il **comma 2** disciplina le modalità secondo le quali le regioni dovranno annualmente utilizzare il Fondo anticipazioni di liquidità costituito nel Titolo di spesa dei loro Bilanci ai sensi di quanto stabilito dal comma 1, lett. *a*) (con esclusione delle anticipazioni destinate al finanziamento degli ammortamenti sanitari di cui all'art. 3, comma 1, lett. *a*), del decreto-legge n. 35 del 2013, il cui regime contabile è disciplinato dal successivo comma 4):

- a*) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, una identica quota del Fondo corrispondente all'importo del disavanzo dovrà essere iscritta:
- nel Titolo delle Entrate del Bilancio di previsione dell'anno successivo come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente;
 - nel Titolo delle Spese al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del Fondo, il Fondo stanziato in spesa nell'esercizio precedente è iscritto:

- nel Titolo delle Entrate del Bilancio di previsione;
- nel Titolo delle Spese al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del Fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 è utilizzata secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, in base al quale:

"Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione".

Il **comma 3** disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione corrispondente al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 2, lettera a), prevedendo un ripiano annuale di importo pari alle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

Il **comma 4** disciplina le modalità secondo le quali le regioni dovranno annualmente utilizzare il Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1, lett. a), con riferimento alle anticipazioni erogate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 35 del 2013, a decorrere dall'esercizio 2015.

Come sopra richiamato, l'art. 3, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge n. 35 del 2013 prevede che le anticipazioni di liquidità che lo Stato è autorizzato ad effettuare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, siano relative agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Le modalità definite dal comma 4 sono le seguenti:

- a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, una identica quota del Fondo corrispondente all'importo del disavanzo dovrà essere iscritta:
- nel Titolo delle Entrate del Bilancio di previsione dell'anno successivo come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio precedente;
 - nel Titolo delle Spese al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del Fondo, il Fondo stanziato in spesa nell'esercizio precedente è iscritto:

- nel Titolo delle Entrate del Bilancio di previsione;
- nel Titolo delle Spese al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

- b) la quota del Fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015 (per il quale si rinvia all'illustrazione del comma 2, lettera b)).

Il **comma 5** disciplina - con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 35 del 2013 - le modalità di ripiano dell'eventuale quota del disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione prevedendo un ripiano annuale di importo pari alle anticipazioni ripianate nel corso dell'esercizio.

Il **comma 6**, recando interpretazione autentica delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del citato del citato decreto-legge n. 35 del 2013, stabilisce una delle modalità di contabilizzazione, per la quale si rinvia all'illustrazione del comma 1, lett. b).

La correttezza di tale modalità di registrazione contabile è stata riconosciuta anche dalle Sezioni regionali della Corte dei conti che hanno parificato i rendiconti 2013 e 2014 delle Regioni.

Tale modalità di registrazione contabile viene confermata anche per le anticipazioni di liquidità incassate negli anni 2015 e successive.

Il “disavanzo da debito autorizzato e non contratto” si forma nei casi in cui le spese di investimento destinate ad essere finanziate da nuovo debito sono effettuate dalle Regioni senza contrarre il debito al fine di risparmiare gli oneri finanziari. Verificandosi solo la spesa di investimento e non l’entrata correlata costituita dal debito, può formarsi un “disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto”.

Il **comma 7**, nel tener conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 181/15, definisce gli adempimenti ai quali sono tenute le regioni le quali, avendo incassato anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, non hanno provveduto alla registrazione contabile delle stesse tramite riduzione degli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità (comma 6), né hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, accantonato nel risultato di amministrazione, diretto a evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese.

Le regioni, che, in sostanza, non hanno provveduto a contabilizzare le anticipazioni di cassa ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 in uno dei due sistemi definiti dai commi 1 e 6, devono procedere alla rideterminazione del risultato di amministrazione con deliberazione di Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale.

Nello specifico, qualora abbiano partecipato alla sperimentazione riguardante l'attuazione del Titolo I (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e qualora, nel corso del 2015, non abbiano effettuato il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3 dello stesso decreto legislativo, le regioni devono rideterminare il risultato di amministrazione definito ai sensi del rendiconto 2014, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate (lettera *a*) del comma in esame).

Qualora non abbiano partecipato alla sperimentazione riguardante l'attuazione del Titolo I (Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e qualora, nel corso del 2015, abbiano effettuato il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3 dello stesso decreto legislativo, le regioni devono rideterminare il risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni

di liquidità per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate (lettera *b*) del comma in esame).

Il **comma 8** disciplina le modalità di ripiano del disavanzo derivante dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità - nel caso in cui il risultato di amministrazione risulti incapiante rispetto al Fondo stesso - prevedendo che il ripiano sia effettuato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'anticipazione rimborsata nell'esercizio precedente.

Al fine di consentire il ripiano del disavanzo nell'esercizio 2016, le regioni calcolano il risultato di amministrazione presunto nel bilancio di previsione 2016 -2018, considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazioni di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015, contabilizzate ai sensi del comma 1, lett. *a*).

Il **comma 9** disciplina le modalità secondo le quali le regioni dovranno annualmente utilizzare il Fondo anticipazioni di liquidità costituito ai sensi del comma 7 (vale a dire accantonato nel risultato di amministrazione 2014, rideterminato con le modalità di cui alle lett. *a*) ovvero alla lett. *b*) dello stesso comma 7).

Il comma 9 prevede due modalità di utilizzo annuale:

- a*) nel caso in cui l'accantonamento al Fondo peggiori il risultato di amministrazione disponibile, determinando un disavanzo, il Fondo anticipazioni di liquidità è applicato all'entrata del bilancio dell'esercizio 2016 per un importo pari a quello del maggiore disavanzo determinato dall'accantonamento al Fondo e nuovamente stanziato in spesa per lo stesso importo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Negli esercizi successivi, il Fondo iscritto in spesa del bilancio precedente è stanziato in entrata del bilancio di previsione, e riscritto in spesa, al netto dei rimborsi delle anticipazioni effettuati nell'esercizio precedente;
- b*) la quota del Fondo anticipazioni di liquidità eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, che consente al Fondo anticipazioni di liquidità di confluire nel fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il **comma 10** introduce una disciplina *ad hoc* riferita alla regione Piemonte, i cui risultati di amministrazione 2013 e 2014 sono rideterminati sulla base delle indicazioni della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il

Piemonte, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 (la sentenza è richiamata in sede di commento al comma 1).

Si prevede inoltre che il maggiore disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione della predetta sentenza sia annualmente ripianato, a decorrere dal 2016, per un importo pari al contributo versato alla Gestione Commissariale nel corso dell'esercizio precedente (ovvero, a seguito della chiusura della Gestione Commissariale, versato allo Stato).

Il Fondo vincolato per le anticipazioni di liquidità è utilizzato nel bilancio di previsione 2016, applicandolo interamente in entrata e ristanziandolo in spesa per lo stesso importo al netto del contributo versato alla Gestione Commissariale del Piemonte nell'esercizio precedente.

Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del Fondo, il Fondo iscritto in spesa del bilancio precedente è stanziato in entrata del bilancio di previsione, e reiscritto in spesa, al netto del contributo versato nell'esercizio precedente alla Gestione Commissariale.

La Regione Piemonte procederà altresì ad accantonare nel risultato di amministrazione 2015 un ulteriore fondo di importo pari alle passività trasferite alla propria Gestione Commissariale, diverse da quelle finanziarie. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da anticipazioni di liquidità.

Il conseguente disavanzo è annualmente ripianato dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità previste per il ripiano del predetto disavanzo.

Pare opportuno rammentare che – nelle more del giudizio costituzionale che ha dato luogo alla declaratoria di illegittimità di cui alla citata sentenza n. 181/15 – l'art. 1, commi da 452 a 458, della legge n. 190 del 2014 ha previsto la nomina del Presidente della Regione Piemonte quale Commissario straordinario del Governo «per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione».

A fronte dell'autorizzazione all'apertura di apposita contabilità speciale da parte del Commissario straordinario prevista dal comma 453, il comma 454 stabilisce che la gestione commissariale piemontese «assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione: a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni; b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le

anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale può assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidità già contratte ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013».

Per effetto delle citate norme sopravvenute e della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 181/15, "le somme non correttamente impiegate potranno quindi entrare nella disponibilità del Commissario straordinario al fine di liquidare le passività pregresse, ed evitare, almeno per la parte recuperata, un ulteriore debito statale e regionale: dal comma 452 si deduce che il Commissario straordinario potrà utilizzare pienamente quanto già versato dallo Stato alla Regione Piemonte e da questa non erogato" (sent. n. 181/15).

Nella più volte richiamata sentenza, la Corte costituzionale ha inoltre asserito: "Ne consegue ulteriormente che il Commissario straordinario deputato ad assicurare la corretta gestione delle partite debitorie e creditorie interessate all'eccezionale operazione finanziata dallo Stato, potrà realizzare con cadenza annuale, fino all'estinzione della gestione straordinaria, apposite regolazioni finanziarie col bilancio regionale, idonee a prevenire errori e duplicazioni di spesa ed a garantire la tutela degli interessi finanziari ispiratori della complessa manovra istituita dal legislatore statale.

Infatti, dalla sopravvenuta legge n. 190 del 2014, si ricava che, a conclusione di ciascun esercizio della gestione commissariale, dovrà essere verificata la coerenza tra i dati del rendiconto della Regione Piemonte e quello coevo del Commissario, la correttezza delle regolazioni contabili, in particolare di quelle inerenti al passaggio da un bilancio all'altro dei residui perenti e passivi, delle quote di anticipazione e delle quote di restituzione rateale del finanziamento. Con specifico riguardo alla attività di parifica della Corte dei conti, quest'ultima dovrà verificare – alla luce del descritto sistema binario – i risultati di amministrazione della Regione Piemonte negli esercizi successivi a quello in relazione al quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale".

Articolo 34-bis, commi 11 e 12 (Em. 34.0.1000)
(Interventi in materia di spesa farmaceutica)

I commi 11 e 12 - inseriti dalla 5^a Commissione del Senato - riproducono il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto ancora in fase di conversione alle Camere e di cui il successivo

comma 14 propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti.

I **commi in esame** permettono l'iscrizione in bilancio, nel 2015, in conto entrata, nonché il conseguente impegno contabile di spesa, di un importo pari al 90% delle somme indicate nella tabella allegata, per ciascuna regione o provincia autonoma. Tale norma è intesa a consentire l'iscrizione già nel bilancio 2015 delle entrate che deriveranno dall'espletamento, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano relative a: 1) il superamento, nell'anno 2013, dei limiti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera; 2) il superamento, nell'anno 2014, del limite di spesa farmaceutica ospedaliera. Qualora la misura di tali entrate risulti, a conclusione delle procedure esperite dall'AIFA, superiore o inferiore all'importo oggetto della suddetta iscrizione, la regione (o la provincia autonoma) provvede alle relative regolazioni contabili.

L'accertamento in conto entrata e l'impegno contabile di cui ai **commi 11 e 12** sono effettuati entro 10 giorni dalla data (15 novembre 2015) di entrata in vigore del decreto-legge n. 179; dal relativo importo si detraggono le somme eventualmente già contabilizzate in bilancio ai fini in esame. Successivamente, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nonché la regione - per l'eventuale "gestione sanitaria accentrata" (qualora la regione gestisca direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario) - iscrivono le predette somme nel loro conto economico.

L'intervento di cui ai **commi 11 e 12** è connesso al ritardo nell'espletamento delle procedure di ripiano, ritardo derivante dagli annullamenti, con diverse sentenze del TAR del Lazio: 1) dell'intero procedimento inteso al ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013; 2) delle determinazioni già assunte dall'AIFA nell'ambito del procedimento per il ripiano del superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014 (in quest'ultimo anno, per la farmaceutica territoriale, non si è verificato il superamento del relativo limite di spesa). L'annullamento era stato chiesto da aziende farmaceutiche, sulla base di motivi di procedura e di motivi di merito (questi ultimi inerenti alla congruità dei dati impiegati per l'assegnazione delle quote di ripiano). Di conseguenza, l'AIFA ha avviato nuove procedure per il ripiano, non ancora espletate.

Si ricorda che il ripiano per l'eventuale superamento del limite nazionale di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è ripartito per intero tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, mentre l'eventuale superamento del limite nazionale per la spesa farmaceutica ospedaliera è per metà a carico delle aziende farmaceutiche e per metà a carico delle

regioni nelle quali si sia verificato il medesimo superamento (del limite percentuale).

Articolo 34-bis, comma 13 (em. 34.0.1000)
***(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di
imprese esercenti attività sanitaria per il Servizio sanitario
nazionale)***

Il **comma 13 - introdotto dalla 5^a Commissione del Senato** - riproduce il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto ancora in fase di conversione alle Camere e di cui il successivo **comma 14** propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti.

Il **comma 13** in esame estende ai soggetti che svolgono prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

La disciplina oggetto dell'estensione riguarda le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici (ovvero concessionarie di lavori pubblici o contraenti generali) che rientrino in una delle seguenti fattispecie: l'autorità giudiziaria proceda per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (riconguibili all'impresa) e si sia in presenza di "fatti gravi e accertati"; l'impresa presenti situazioni anomale "e comunque sintomatiche" di condotte illecite o eventi criminali e sussistano "fatti gravi e accertati"; l'impresa sia oggetto di emissione, da parte del prefetto, di un'informazione antimafia interdittiva (sempre che non sia possibile, nella fattispecie concreta, la cessazione immediata del contratto). La disciplina in esame prevede, in via alternativa: il rinnovo, da parte dell'impresa, degli organi sociali; la nomina, da parte del prefetto, di uno o più amministratori (ai fini di una straordinaria e temporanea gestione) ovvero, qualora le indagini riguardino soggetti diversi dai titolari dei poteri di amministrazione (nonché diversi dai membri degli organi sociali titolari dei poteri di amministrazione), di uno o più esperti (ai fini di sostegno e monitoraggio dell'impresa).

Il presente **comma 13** dispone, per le nomine di amministratori relative ai suddetti soggetti che svolgono prestazioni sanitarie in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, che i decreti del prefetto siano emanati di intesa con il Ministro della salute e gli incarichi medesimi siano conferiti a soggetti in possesso di *curricula* che denotino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria. *Sembra opportuno chiarire se l'intesa con il Ministro della salute venga richiesta anche per la nomina degli esperti, in quanto le novelle non fanno testuale riferimento al comma 8 del citato art. 32 del D.L. n. 90.*

La novella di cui alla **lettera g)** del presente **comma 13** specifica che l'estensione della normativa di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 riguarda anche i soggetti (titolari di convenzione con il Servizio sanitario nazionale) che non abbiano natura giuridica di impresa. A quest'ultimo riguardo, la novella fa riferimento soltanto alla fattispecie di condotte illecite o eventi criminali commessi ai danni del Servizio sanitario nazionale. *Appare opportuno un coordinamento con le restanti disposizioni, anche ai fini di specificare con chiarezza le fattispecie per le quali, per tutte le strutture sanitarie convenzionate, si applichi la disciplina di cui all'art. 32 del D.L. n. 90.*

Articolo 34-bis, comma 14 (em. 34.0.1000)
(Abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2015 e salvezza degli effetti)

Il **comma 14 - introdotto dalla 5^a Commissione del Senato** - abroga il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto ancora in fase di conversione alle Camere e di cui i precedenti **commi da 1 a 13** inseriscono la riproduzione nel disegno di legge in esame. Lo stesso **comma 14** provvede alla salvezza degli atti e degli effetti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge.

Articolo 35
(Declinazione del pareggio di bilancio degli enti territoriali)

L'articolo 35 abroga le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introduce il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per l'anno 2016 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. Tale esclusione è subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione. Sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati, le sanzioni per mancato adempimento, le misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).

Articolo 35, comma 6 (Em. 35.2000 testo2)
(Esclusione dal saldo finanziario delle spese sostenute dagli enti locali per edilizia scolastica)

Con l'approvazione dell'emendamento 35.2000 (testo 2) è stata modificata la lettera *a*) del comma 6, dell'articolo 35 del disegno di legge in esame, nel senso di specificare che in sede di attribuzione degli spazi finanziari di cui gli enti locali necessitano per sostenere le spese relative agli interventi per l'edilizia scolastica (spese che sono escluse dal saldo individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro e qualora siano state effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione o su risorse rinvenienti dal ricorso al debito) sarà attribuita massima **priorità anche alle spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti destinati agli interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014.**

Al riguardo, il citato art. 48, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 aveva escluso dal saldo rilevante ai fini del vincolo del patto di stabilità interno degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, le spese per edilizia scolastica, nel limite massimo di 122 milioni di euro annui. Venivano demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, l'individuazione dei comuni beneficiari di detta esclusione, nonché la determinazione del relativo importo.

Articolo 35, comma 6-bis (em. 35.5000)
(Investimenti immobiliari dell'INAIL)

Il **comma 6-bis, introdotto in sede referente (em. 35.5000)**, prevede la destinazione da parte dell'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari di cui al piano di impiego dei fondi disponibili, di ulteriori 50 milioni di euro per la realizzazione delle scuole innovative. Sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL mentre le somme incassate dagli enti locali mediante la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione di ulteriori fasi progettuali per la realizzazione delle scuole innovative. Per favorire la costruzione di scuole innovative si autorizza l'INAIL a reclutare un

contingente di 20 unità di personale a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.

Articolo 35, comma 18-bis (Em. 35.2100)
(Patto di solidarietà tra enti territoriali)

Il **comma 18-bis, inserito in sede referente (em. 35.2100)**, introduce misure di **flessibilità della regola del pareggio di bilancio** in ambito nazionale.

In particolare, si consente agli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 3, la possibilità di richiedere, oltre alla quota già eventualmente chiesta tramite il meccanismo di solidarietà regionale previsto al comma 16, gli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Analoga possibilità è concessa agli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, comunicando gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Tali comunicazioni vanno effettuate al MEF-Dipartimento della RGS entro il termine perentorio del 15 giugno. Entro il 10 luglio il Dipartimento della RGS aggiorna i nuovi obiettivi degli enti interessati per l'anno in corso e per il biennio successivo. In ogni caso, la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Articolo 36
(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti)

L'**articolo 36** prevede l'assoggettamento al regime di **tesoreria unica** dell'**Autorità di regolazione dei trasporti**, dell'**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**, dell'**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni** e del **Garante per la protezione dei dati personali**. I cassieri delle Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide sulle contabilità speciali e ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa. È previsto lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari e il riversamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Infine si considerano assoggettabili al regime di tesoreria

unica le autorità indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali.

Articolo 37
(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca)

L'articolo 37 conferma per il triennio **2016-2018** l'applicazione dei criteri - già previsti a legislazione vigente - per la determinazione annuale del **fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca** vigilati dal MIUR, con la finalità di mantenerne inalterata la dinamica di crescita ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel prossimo triennio finanziario.

Articolo 37, comma 3-bis (Em. 37.2000)
(Esclusione delle spese per la realizzazione del Museo della Shoah dal saldo finanziario previsto dall'articolo 35, comma 3)

Con l'approvazione dell'emendamento 37.2000, la Commissione bilancio ha inteso escludere fra le spese considerate ai fini della determinazione del saldo fra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 35, comma 3, del disegno di legge in esame quelle dirette alla realizzazione del Museo della Shoah da parte di Roma Capitale. Occorre peraltro precisare che detta esclusione opera a condizione che dette spese siano finanziate con ricorso all'avanzo di amministrazione o al debito, ed in ogni caso nei limiti di 3 milioni di euro.

Si rileva che l'emendamento in esame, pur riferendosi all'articolo 37, relativo al concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle università e degli enti di ricerca, si sostanzia in una deroga alla disciplina in materia di saldi finanziari degli enti locali (con specifico riguardo a Roma capitale). Quest'ultima disciplina è recata all'articolo 35, al quale si potrebbe valutare di riferire, ratione materiae, l'emendamento in esame.

Articolo 38, comma 1
(Contributo alle Province e Città metropolitane)

Il **comma 1** dell'articolo 38 assegna alle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario un contributo complessivo

di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Con riferimento alle funzioni relative alla viabilità, si richiamano:

□ l'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/00, il quale statuisce che spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, tra l'altro, nel settore della "viabilità e trasporti";

□ l'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", il quale annovera, tra le funzioni fondamentali delle province, quali enti con funzioni di area vasta, la " pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente";

□ l'art. 1, comma 44, della stessa legge n. 56/2014, il quale attribuisce alle Città metropolitane le funzioni fondamentali delle Province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso art. 1.

Con riferimento all'edilizia scolastica, si evidenzia che le competenze delle Province riguardano gli edifici da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore.

Da ultimo, la legge n. 56/2014 ha disposto:

□ all'art. 1, comma 85, che, tra le funzioni fondamentali delle province, quali enti con funzioni di area vasta, sia annoverata la "gestione dell'edilizia scolastica";

□ all'art. 1, comma 44, già richiamato, che alle Città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle Province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso art. 1.

Per il riparto del contributo tra gli enti, la disposizione in esame rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riparto da effettuarsi anche sulla base degli impegni relativi alle voci di spesa suindicate, come desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili.

Articolo 38, commi 2-10
(Personale delle Province)

L'articolo in esame detta disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014; prevede altresì l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali.

Reca inoltre previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia.

Articolo 39
(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

L'**articolo 39** modifica le procedure per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), abbassando l'entità dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno. Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.

Articolo 39, comma 3-bis (em. 39.23)
(Recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato)

L'emendamento **39.23** approvato in commissione aggiunge dopo il comma 3 dell'articolo, un comma che modifica il comma 12 *vicies* dell'articolo 10 del decreto legge n. 192 del 2014 con il quale si dispone, in attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, il differimento al 31 dicembre 2017 dell'esecuzione del recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento qualora dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48 non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato.

Articolo 40, commi 1-12
(Norme per l'accelerazione degli interventi cofinanziati)

I commi da 1 a 12 dell'articolo introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione, da parte di Regioni e Province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse europee e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (commi 1-9).

Sempre nell'ottica di facilitare l'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, i commi 10-12 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell'iter dei pagamenti.

Articolo 40, comma 13
(Completamento interventi cofinanziati 2007-2013)

Il **comma 13 dell'articolo 40** reca una disposizione volta a favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014/2020.

Il completamento dei progetti inseriti nel ciclo di programmazione 2007/2013 che alla suddetta data del 31 dicembre 2015 non risultino conclusi risulta operato dal comma in esame al fine di evitare che, per effetto della normativa comunitaria, gli stessi perdano i finanziamenti comunitari per via del c.d. disimpegno automatico.

Articolo 40, comma 13-bis (Em. 40.11)
(Completamento interventi sistemazione idraulica)

Con l'approvazione dell'emendamento 40.11 viene aggiunto il comma 13-bis all'articolo 40 del disegno di legge in esame al fine di prevedere che, nell'ottica di favorire interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione nei territori delle Città metropolitane, le regioni interessate realizzino gli interventi necessari per

completare i progetti non conclusi al 31 dicembre 2015, a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007 – 2013¹⁶. Si ricorda che il comma 13 dell'articolo 40 reca una disposizione volta a favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014/2020. Il completamento dei progetti inseriti nel ciclo di programmazione 2007/2013 che alla data del 31 dicembre 2015 non risultino conclusi risulta operato dal comma 13 al fine di evitare che, per effetto della normativa comunitaria, gli stessi perdano i finanziamenti comunitari per via del c.d. disimpegno automatico.

Articolo 40, commi 13-bis, 13-ter, 13-quater (em. 40.14 t. corretto)
(Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA)

Con l'approvazione dell'emendamento 40.14 (t. corretto) vengono aggiunti i commi 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater* all'articolo 40 del disegno di legge in esame al fine di prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016) il termine del per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013, si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA (co. 13-*bis*). Si ricorda che il comma 13 dell'articolo 40 reca una disposizione volta a favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014/2020. Il completamento dei progetti inseriti nel ciclo di programmazione 2007/2013 che alla data del 31 dicembre 2015 non risultino conclusi risulta operato dal comma 13 al fine di evitare che, per effetto della normativa comunitaria, gli stessi perdano i finanziamenti comunitari per via del c.d. disimpegno automatico.

L'emendamento in esame prevede, inoltre, (co. 13-*ter*), che il regime di proroga di cui all'introducendo comma 13-*bis* non comporti sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. Si stabilisce, invece, che l'assunzione di obbligazioni

¹⁶ Ai sensi l'articolo 7, co. 8, D.L. 133/2014, recante *'Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive'* (L. n. 164/2014).

giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporti, diversamente, la sanzione complessiva del 1,5% del finanziamento totale concesso. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato determina la definitiva revoca del finanziamento (co. 13-*quater*).

Articolo 40, comma 14
(Fondo per il recepimento della normativa europea)

L'**articolo 40, comma 14** prevede un **incremento** della dotazione del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale incremento è quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020. Come evidenziato dal successivo comma 15, la disposizione in oggetto è **finalizzata** al pagamento degli **oneri** derivanti dall'esecuzione delle **sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia** dell'Unione europea a carico dell'Italia.

Articolo 40, comma 15
(Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa)

L'**articolo 40, comma 15** prevede che, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e al pagamento degli oneri finanziari a esse connessi, si provveda, per un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020, col il Fondo di cui all'art. 41-*bis* comma 1 della legge 234/12, come incrementato dal precedente comma 14.

A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato di previsione insiste il Fondo, attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna: procedimento che prevede espressamente la possibilità di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le suddette amministrazioni.

Articolo 40, comma 16
(Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi)

L'**articolo 40, comma 16** interviene a **disciplinare** nel dettaglio la **tempistica** e le **procedure** da porre in essere in caso di violazione della normativa europea accertata con **sentenza della Corte di giustizia**.

Le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un **termine congruo** per l'adozione dei provvedimenti richiesti all'attivazione di **poteri sostitutivi** da parte del Governo o alla nomina di apposito commissario.

Articolo 40, comma 17 ***(Risorse proprie bilancio UE)***

Il **comma 17 dell'articolo 40** provvede a dare piena e diretta esecuzione alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alle risorse proprie dell'Unione europea (UE) per il periodo 2014-2020. Tale decisione entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, in conformità alle rispettive norme costituzionali, e si applicherà retroattivamente dal 1° gennaio 2014.

In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre l'importo totale degli stanziamenti per impegni non potrà superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE.

Articolo 40, comma 17-bis (Em. 40.25) ***(Adeguamento per via regolamentare ad atti dell'Unione europea)***

Con l'approvazione dell'emendamento 40.25 viene aggiunto il comma 17-*bis* all'articolo 40 del disegno di legge in esame al fine di disciplinare autonomamente rispetto al dettato della L. n. 400/1988¹⁷ (art. 17, co. 3) le previsioni dell'articolo 36, co. 1, della L. 234/2012¹⁸, riguardanti l'adozione di regolamenti che rendano applicabili atti dell'Unione europea, qualora essi siano adottati in esecuzione di disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale.

¹⁷ Recante *'Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri'*.

¹⁸ Recante *'Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea'*.

Articolo 40, comma 17-bis (Em. 40.2000)
(Estensione dei Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FESR ai liberi professionisti)

Con l'approvazione dell'emendamento 40.2000 viene esplicitata l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese (PMI) per quanto concerne l'accesso ai finanziamenti dei fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e Fondo sociale europeo FSE) e dei relativi Piani operativi regionali e nazionali (POR e PON rispettivamente) per il periodo 2014-2020.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'emendamento trova la propria giustificazione nella necessità di equiparare, per quanto attiene alla eleggibilità ai fondi europei, le libere professioni alle imprese, secondo una prassi consolidata a livello europeo.

I presentatori dell'emendamento si soffermano in particolare sul fatto che, a livello comunitario, il fattore determinante per l'identificazione di un'impresa sia non - come nel nostro ordinamento - la forma giuridica, ma l'attività economica, e citano in tal senso quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, espressamente richiamata dal Regolamento UE n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui fondi strutturali). Merita di essere citato in particolare l'art. 1 dell'Allegato alla Raccomandazione n. 361, che recita testualmente: "Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica."

Articolo 41
(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)

L'articolo 41 individua la **Cassa depositi e prestiti S.p.A.** come **istituto nazionale di promozione** ai sensi della **normativa europea sugli investimenti strategici** e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della **gestione separata**.

Articolo 41-bis (Em. 41.0.2000)
(Fondo di garanzia presso TERNA spa)

Dopo l'articolo 41 è stato inserito, dalla 5a Commissione in sede referente (**em. 41.0.2000**), l'**articolo 41-bis**, il quale interviene sulla materia già disciplinata dall'art. 32 della legge n. 99/09, che, al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, dava mandato alla società Terna S.p.A. di provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector».

Il comma 1 dell'articolo in esame, in particolare, dispone l'istituzione, presso Terna S.p.A., di un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme che sono tenuti a versare, fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata, che abbiano assunto con Terna l'impegno di finanziamento delle opere di cui all'art. 32 della legge n. 99/2009 (Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori). Dette somme sono determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che gli stessi soggetti aggiudicatari ovvero cessionari riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Il fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati criteri e modalità di gestione del fondo.

Articolo 42, comma 1
(Disposizioni per il finanziamento investimenti ambientali e tecnologici)

Si introduce, al **comma 1**, la garanzia statale ai finanziamenti che il commissario dell'azienda siderurgica ILVA è autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni di euro (che viene innalzato rispetto alla normativa vigente per il 2015).

Articolo 42, comma 1-bis (Em. 42.2000)
(Sostegno imprese fornitrici)

All'articolo 42, è stato inserito, dalla 5a Commissione in sede referente (**em. 42.2000**), il **comma 1-bis**, che novella l'art. 2-bis del decreto-legge n. 1/15, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20/15, in materia di sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

L'art. novellato disponeva, al comma 1, che le risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 35.000.000, fossero destinate per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 207/12, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai suddetti requisiti.

Il comma 1-bis dell'articolo in esame inserisce due periodi al comma 2-bis dell'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 1/15, prevedendo che, ai fini dell'accesso alla garanzia del richiamato Fondo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere definiti appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Detti criteri, da applicare per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto, dovranno escludere il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi della vigente disciplina comunitaria.

Viene contestualmente soppresso l'ultimo periodo del medesimo art. 2-bis, comma 2-bis, che prevedeva che il Consiglio di gestione del Fondo si pronunciasse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di garanzia relativa alle operazioni finanziarie in argomento, decorsi inutilmente i quali, la richiesta si intendeva accolta.

Articolo 42, comma 2
(Programmi di amministrazione straordinaria)

Il **comma 2** prevede che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli attuali uno o due anni), decisa da un'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un'estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria.

Articolo 43, commi 1-4
(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

L'**articolo 43** istituisce, ai commi da 1 a 4, un **fondo per macchine e trattori agricoli o forestali** dotate di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo finanziamento.

Articolo 43, comma 5
(Rinnovo parco autobus)

Il **comma 5** istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un **Fondo finalizzato all'acquisto** diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, **degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale**. L'**emendamento 43.11 approvato dalla Commissione in sede referente** ha introdotto al comma in esame talune modifiche volte a garantire una maggiore tutela alle persone a mobilità ridotta. Da un lato, infatti, si specifica che il raggiungimento degli standard europei cui il Fondo è destinato, comprende in particolare l'accessibilità per le suddette categorie di persone; dall'altro lato, si specifica che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale individuare le modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma in esame, dovranno anche garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

Articolo 44
(Garanzie pubbliche)

L'articolo 44 consente **variazioni compensative** tra capitoli e trasferimenti di risorse fra conti di tesoreria, se afferenti a **fondi di garanzia**, previa verifica dell'invarianza finanziaria. Inoltre **rifinanzia** per 6,7 mld complessivi nell'arco del quadriennio 2016-2019 il **fondo** finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle **garanzie rilasciate dallo Stato**.

Articolo 45
(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)

L'articolo 45 proroga i termini per la **rivalutazione di quote e terreni** da parte delle **persone fisiche**, **raddoppiando l'aliquota** della relativa imposta sostitutiva. Prevede poi, a favore delle **società di capitali** e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di **un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento** per i **beni ammortizzabili** e del **dodici per cento** per i **beni non ammortizzabili**; per l'**affrancamento** del saldo attivo della **rivalutazione** è fissata un'imposta sostitutiva del **dieci per cento**.

Articolo 45, comma 2 (Em. 45.2000)
(Modifica aliquote imposte sostitutive per rideterminazione del valore dei terreni)

Con l'approvazione dell'emendamento 45.2000 le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 vengono stabilite in misura pari all'8 per cento.

I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 - rispetto alle operazioni indicate nei quali l'articolo 45 del ddl in esame ha riaperto i termini, innalzando altresì le aliquote per le imposte sostitutive - hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Si ricorda che il disegno di legge di stabilità, nella sua versione iniziale, prevedeva, per l'imposta

sostitutiva applicabile alla rivalutazione di partecipazioni non qualificate, l'innalzamento dell'aliquota dal 2 al 4 per cento.

Articolo 45, comma 9-bis (em. 45.3860)
(Maggior valore fiscale valore beni immobili)

Per effetto di una **modifica approvata in sede referente (emendamento 45.3860)** si prevede che, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di riconoscimento fiscale di tali valori, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

Articolo 46
(Circolazione del contante)

L'articolo 46 innalza da mille a **tremila euro** il **limite** a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro **contante** o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; sono inoltre **eliminati** l'obbligo di pagare i **canoni di locazione** di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità.

Articolo 46, comma 1 (Em. 46.2000)
(Soglia per l'utilizzazione del contante per il servizio di rimessa di denaro)

Con l'approvazione dell'emendamento 46.2000 si stabilisce che per il servizio di rimessa di denaro la soglia del contante è di mille euro. L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 6 del decreto legislativo n. 11 del 2010 riguarda l'attività di *money transfer*; la relazione illustrativa afferma che il monitoraggio sul sistema finanziario ha evidenziato rispetto a tale canale un elevato rischio di utilizzazione a fini di riciclaggio.

Articolo 47, commi 1-11

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture - IVA sul pellet)

L'articolo 47, commi 1-10, - abrogando le norme sul **regime speciale** dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 7.000 euro - **assoggetta** gli stessi **all'ordinario regime IVA**, di cui al titolo II del D.P.R. 633/1972. Si prevede inoltre un **innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro**, la possibile rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce infine che le produzioni agro energetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.

L'emendamento 47.3000 ha soppresso il comma 1.

L'emendamento 47.2000 ha soppresso tale comma 11. La copertura per gli interventi soppressivi all'articolo 47 è a valere di quanto disposto dall'articolo 33, comma 34.

Articolo 48

(Disposizioni in materia di giochi)

L'articolo contiene disposizioni di varia natura: in particolare, stabilisce **l'aumento del prelievo erariale unico (PREU)** relativo a **news slot** (dal 13 al 15 per cento) e **video lottery terminal - VLT** (dal 5 al 5,5 per cento) nonché la **riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale** per emersione dei centri di raccolta *on line* di scommesse non autorizzati. Si individua una **procedura per accertare la stabile organizzazione** in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del **25 per cento**. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le **scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza**.

Articolo 49

(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)

L'articolo 49 reca norme in materia di adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali con particolare riferimento alla **dichiarazione precompilata**.

Articolo 50

(Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)

Il **comma 1** quantifica in **2.000 milioni di euro** le maggiori entrate per l'anno **2016** derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015, n. 153 in tema di **voluntary disclosure**. Il **comma 2** contiene una **clausola di salvaguardia** attraverso l'aumento delle **accise**, nell'eventualità che detto importo non venisse realizzato integralmente.

Articolo 50-bis (Em. 50.0.2000)

(Modifica alla disciplina IVA delle cooperative sociali)

Con l'approvazione dell'emendamento vengono apportate numerose modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA.

Il comma 1 consta di 3 lettere.

La lettera *a*), sostituendo i primi due commi dell'articolo 16, fissa l'aliquota dell'imposta nella misura del 22 per cento e le aliquote ridotte nel quattro, cinque e dieci per cento con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-*bis* e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall'articolo 34, in tema di regime speciale per i produttori agricoli.

In base al comma 1 dell'articolo 16 l'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. Il comma 2 stabilisce che l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella [allegata tabella A](#), salvo il disposto dell'[art. 34](#), (riguardante il regime speciale per i produttori agricoli) ed è elevata al trentotto per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'[allegata tabella B](#).

La lettera *b*) abroga il n. 41-*bis* della tabella A, parte II.

Il n. 41-*bis*) riguarda le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative.

La lettera *c*) introduce nella tabella A la parte II-*bis*, riguardante "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento". Vi vengono inserite una serie di prestazioni di cui all'articolo 10 (operazioni esenti dall'imposta) rese in favore dei soggetti indicati nel numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Di seguito si specifica l'oggetto dei numeri sopra indicati:

18) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

19) prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla [legge 21 marzo 1958, n. 326](#), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'[articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006, rimuove dalla parte III della tabella A (aliquota al 10 per cento) le locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.

In termini generali con riferimento al regime IVA si osserva quanto segue.

Gli ordinamenti nazionali modellano la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto' sulla scorta delle Direttive europee in materia e sulla base delle pronunce della Corte di Giustizia UE che, in molti casi, hanno fornito una fondamentale guida interpretativa al fine di orientare gli ordinamenti nazionali. È bene rammentare inoltre che l'IVA è anche una risorsa propria dell'Unione Europea. Ancorché le operazioni imponibili siano assoggettate all'IVA secondo aliquote e condizioni definite dal paese in cui sono effettuate, l'ordinamento europeo pone alcune limitazioni alla definizione su base nazionale delle aliquote e delle condizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto.

Con particolare riferimento alle aliquote ridotte, secondo la normativa europea gli Stati membri possono prevedere una o due aliquote ridotte la cui percentuale non può però essere inferiore al 5 per cento e con l'ulteriore specificazione che tali aliquote si applicano esclusivamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi specificamente individuati dalla direttiva IVA. Deroghe a tali previsioni sono previste in favore delle operazioni concernenti le forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento e in favore dei paesi dell'UE autorizzati a mantenere delle aliquote ridotte, ultraridotte e zero.

Articolo 50-bis (Em. 50.0.2100 - testo 2)

(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

Con l'approvazione dell'emendamento viene novellato il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), al comma 1 dell'articolo 103, riguardante gli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

Si tratta della disposizione che prevede che la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, è tenuta a comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. La nuova norma dispone che dopo le parole "del veicolo stesso" siano inserite le seguenti: "per immatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione".

Articolo 50-bis (Em. 50.0.14)

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

L'articolo 50-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, introduce una clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del disegno di legge in esame sono applicabili nei

medesimi enti territoriali compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Articolo 51, commi 1-5 **(Tabelle)**

L'articolo 51, comma 1 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Nel disegno di legge di stabilità originario (A.S. 2111) gli importi della **Tabella A** ammontano complessivamente a circa 126,8 milioni per il 2016, 197 milioni per il 2017 e 217 milioni annui a decorrere dal 2018. Per quanto riguarda la **Tabella B**, il disegno di legge prevede importi pari a circa 345,2 milioni per il 2016, 528,1 milioni per il 2017 e 584,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

Il **comma 2** reca l'approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della normativa contabile.

La **Tabella C** del disegno di legge di stabilità per il 2016-2018 (A.S. 2111) prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 4.857,5 milioni per il 2016, a 5.857,3 milioni per il 2017 e a 3.847,4 milioni annui a decorrere dal 2018.

Il **comma 3** reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione.

Le autorizzazioni di spesa iscritte in Tabella E ammontano complessivamente a 20.948,6 milioni per il 2016, a 21.412,9 milioni per il 2017, a 23.628,2 milioni per il 2018 e a 93.721,5 milioni per il 2019 e anni successivi. Il **comma 5** indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2016.

Il **comma 4** reca l'approvazione della Tabella D, che determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione. La **Tabella D** del disegno di legge di stabilità per il 2016 reca riduzioni di spesa per 243,3 milioni per il 2016, 229,6 milioni per il 2017 e 277,7 milioni per il 2018.

Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità sono **stati approvati i seguenti emendamenti in sede referente**:

- **51.Tab.A.23** incrementa di 230 la voce della Tabella C: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», voce Legge n. 794 del 1996 «Ratifica ed esecuzione –della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 196 e, conseguentemente, riduce di pari importo l'accantonamento in Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- **51.Tab.A.2000** che incrementa di 500.000 euro alla voce relativa alla legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43 (immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale); conseguentemente, in Tabella A, alla voce relativa al MEF, si dispone un decremento di pari importo;
- **51.Tab.E.19** che dispone, in tabella E, un incremento di 41 milioni per il 2016 e una riduzione di pari importo per il 2017 voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 133 del 2014 – articolo 3, comma 2, punto C: Metropolitana di Torino Interventi nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7424); conseguentemente è apportata la riduzione di 41 milioni per il 2016 ed un incremento di pari importo per il 2017 alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge finanziaria n. 266 del 2005 – articolo 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle ferrovie dello Stato Spa – Interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7122)
- **51.Tab.D.3000** porta da 6 milioni a 4 milioni la riduzione del contributo al PRORA disposta dalla tabella D (legge n. 46 del 1991, n. 41).

Si segnala infine che, con modifiche approvate in sede referente, è stata disposta una riduzione di 3 milioni per ciascun anno della voce Ministero dello sviluppo economico (emendamento 10.0.1000);

Articolo 52 ***(Entrata in vigore)***

La legge di stabilità entra in vigore il **1° gennaio 2016**, ove non diversamente previsto.